

Documento di Ricerca n. 237

NORMATIVA “ANTIRICICLAGGIO”: APPLICAZIONE ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE

Il presente Documento, che aggiorna e sostituisce il Documento di Ricerca n. 225 (Febbraio 2019), ha lo scopo di illustrare i diversi aspetti concernenti gli adempimenti richiesti dal Decreto Antiriciclaggio da parte delle società di revisione contabile aventi incarichi di revisione su enti di interesse pubblico (EIP) e su enti sottoposti a regime intermedio (ESRI), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio stesso, tenuto conto delle peculiarità del lavoro di revisione legale e delle specifiche indicazioni regolamentari emesse dalla Consob.

Questo Documento di Ricerca è aggiornato con norme emesse o entrate in vigore alla data del 9 luglio 2020.

Luglio 2020

NORMATIVA “ANTIRICICLAGGIO”: APPLICAZIONE ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

2. PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

2.1 L’approccio basato sul rischio ed il principio di proporzionalità nell’adempimento degli obblighi correlato all’attività professionale

2.2 La nozione di “riciclaggio” e di “finanziamento del terrorismo”

2.3 Protezione dei dati e delle informazioni

3. ASPETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURALI E DI CONTROLLO INTERNO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

3.1 Ruolo degli Organi Aziendali e dell’Organismo di Vigilanza

3.1.1 *Organo con funzioni di amministrazione*

3.1.2 *Organo con funzioni di controllo*

3.1.3 *Organismo di Vigilanza*

3.2 Assetto dei presidi antiriciclaggio: organizzazione, procedure e controllo interno

3.2.1 *Funzione antiriciclaggio*

3.2.2 *Responsabile della funzione antiriciclaggio*

3.2.3 *Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio*

3.2.4 *Responsabile dell’incarico*

3.2.5 *Responsabile/Delegato alle segnalazioni di operazioni sospette*

3.2.6 *Funzione di controllo di qualità*

3.2.7 *Formazione del personale*

4. IL DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE

4.1 Premessa

4.2 Il rischio inerente

4.3 Analisi della vulnerabilità

4.4 Matrice del rischio residuo

4.5 Redazione e trasmissione del documento all’Autorità di Vigilanza

5. OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

5.1 Adeguata verifica: approccio basato sul rischio, ambito di applicazione e modalità di assolvimento degli obblighi

5.1.1 *Presupposti oggettivi*

5.1.2 *Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica*

- 5.2 Individuazione del soggetto cliente
 - 5.2.1 *Particolari tipologie di incarichi delle società di revisione: individuazione del soggetto cliente ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica*
 - 5.3 L'identificazione e verifica del cliente
 - 5.3.1 *Cliente persona fisica*
 - 5.3.2 *Cliente persona giuridica*
 - 5.3.3 *Identificazione e verifica non in presenza*
 - 5.4 L'identificazione e verifica del titolare effettivo
 - 5.4.1 *Disposizioni generali*
 - 5.4.2 *Individuazione del titolare effettivo*
 - 5.4.3 *Modalità di identificazione del titolare effettivo e verifica dei dati identificativi*
 - 5.5 Obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica della clientela
 - 5.5.1 *Obblighi semplificati di adeguata verifica*
 - 5.5.2 *Obblighi rafforzati di adeguata verifica*
 - 5.6 L'ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale
 - 5.7 Il controllo costante nel corso della prestazione professionale
 - 5.8 L'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi
- 6. L'OBBLIGO DI ASTENSIONE**
- 6.1 L'obbligo di astensione e il rapporto con l'approccio basato sul rischio
 - 6.2 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e l'obbligo di astensione
- 7. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE**
- 7.1 Introduzione
 - 7.2 Obbligo di conservazione
 - 7.3 Obbligo di registrazione
 - 7.3.1 *Modalità di conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni*
- 8. LA COLLABORAZIONE ATTIVA: L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**
- 8.1 Contenuto dell'obbligo
 - 8.2 La nozione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai fini dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette
 - 8.3 Presupposti della segnalazione nel contesto dell'attività tipica del revisore
 - 8.4 Reati fiscali e obblighi segnalativi
 - 8.5 Gli aspetti principali della disciplina della segnalazione e le sue conseguenze
 - 8.6 La procedura di segnalazione delle operazioni sospette
 - 8.7 Gli indicatori di anomalia

9. LE COMUNICAZIONI DELLE INFRAZIONI ALLE NORME RIGUARDANTI LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL DENARO CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

9.1 Comportamenti vietati dagli articoli 49 e 50 del Decreto Antiriciclaggio

9.2 Procedura di comunicazione delle infrazioni agli articoli 49 e 50 del Decreto Antiriciclaggio

10. LE SANZIONI

10.1 Sanzioni a carico del cliente

10.2 Sanzioni a carico della società di revisione

10.3 Procedimento sanzionatorio

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

In data 10 novembre 2019 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 (di seguito "Decreto Correttivo"). Il Decreto Correttivo ha apportato modifiche ed integrazioni *inter alia* al D.Lgs. n. 231/2007 ("Decreto" o "Decreto Antiriciclaggio") principalmente dando attuazione alla Direttiva UE 2018/843 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cd. "Quinta Direttiva"), la quale innova, senza abrogarla, la precedente Direttiva UE 2015/849 (cd. "Quarta Direttiva"). Il Decreto Correttivo ha pertanto modificato il quadro normativo e regolamentare precedente e, si rammenta, costituisce la principale fonte di rango primario in materia.

Già a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 90/2017 la Consob, con Comunicazione n. 0186002 del 4 giugno 2018 (la "Comunicazione"), avente ad oggetto "Criteri e metodologie di valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i revisori legali e le società di revisione sono esposti nell'esercizio della loro attività", aveva individuato i criteri e le metodologie per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i revisori legali e le società di revisione sono esposti nell'esercizio della loro attività (di seguito anche "Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" o in forma abbreviata "Autovalutazione"), la cui prescrizione era stata introdotta ai sensi dell'art. 15, comma 1 del novellato Decreto Antiriciclaggio.

Da ultimo con la Delibera n. 20570 del 4 settembre 2018, la Consob ha adottato il "Regolamento recante disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio" (di seguito "il Regolamento"), in virtù dei poteri attuativi alla stessa assegnati dal novellato Decreto. Tale Regolamento ha sostituito integralmente i precedenti Provvedimenti Consob in materia di organizzazione delle società di revisione (n. 17836/2011 e n. 20465/2018) e di adeguata verifica della clientela (n. 18802/2014).

Il presente Documento, che aggiorna e sostituisce il Documento di Ricerca n. 225 (Febbraio 2019), ha lo scopo di illustrare i diversi aspetti concernenti gli adempimenti richiesti dal Decreto Antiriciclaggio da parte delle società di revisione contabile aventi incarichi di revisione su enti di interesse pubblico (EIP) e su enti sottoposti a regime intermedio (ESRI), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio stesso, tenuto conto delle peculiarità del lavoro di revisione legale e delle specifiche indicazioni regolamentari emesse dalla Consob. Il documento è aggiornato con norme emesse o entrate in vigore alla data del 9 luglio 2020.

Si precisa, al riguardo, che l'acquisizione anche di un solo incarico di revisione su un soggetto EIP o su un ESRI comporta l'assoggettamento della società di revisione a tutte le disposizioni emanate in materia dalla Consob.

2. PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Nel Decreto si trovano alcuni principi generali di seguito illustrati.

2.1 L'approccio basato sul rischio ed il principio di proporzionalità nell'adempimento degli obblighi correlato all'attività professionale

Il primo principio, contenuto nell'art. 2, comma 2 del Decreto Antiriciclaggio, prescrive che i destinatari della normativa antiriciclaggio adempiono agli obblighi su di essi gravanti con misure *“proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale...tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale”*.

L'approccio basato sul rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo è una nozione di fondamentale importanza nell'economia complessiva del Decreto Antiriciclaggio, costituendo il pilastro su cui è costruito l'articolato complesso normativo in questione e il parametro da tenere in considerazione nello svolgimento di ogni adempimento obbligatorio previsto dalla disciplina di settore.

In applicazione di tale principio, le responsabilità delle società di revisione ai fini antiriciclaggio consistono nel valorizzare secondo un approccio basato sul rischio gli elementi acquisiti in sede di accettazione del cliente/incarico e nell'ambito dell'attività professionale svolta, che laddove coincida con quella tipica di revisione legale comporta l'applicazione dei Principi di Revisione (fra tutti i Principi ISA Italia 220, 240, 250, 315, 500 e 550).

L'art. 21 del Regolamento specifica che le società di revisione, prima dell'accettazione dell'incarico professionale, devono definire il profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attribuibile a ciascun cliente sulla base dei complessivi elementi di valutazione e dei fattori di rischio descritti negli Allegati 1 e 2 del Regolamento (rispettivamente “Fattori di rischio basso” e “Fattori di rischio elevato”) e che deve essere conservata evidenza delle valutazioni condotte dai vari soggetti coinvolti nell'attribuzione del profilo di rischio del cliente¹.

Detta valutazione di rischio deve essere condotta in modo del tutto distinto e autonomo rispetto alla valutazione del rischio di revisione, pur se risulta evidente che le valutazioni condotte sulle due tipologie di rischio presentano connessioni e riverberi reciproci.

Sempre in base all'art. 2, comma 2 del Decreto Antiriciclaggio, l'adempimento degli obblighi previsti avviene tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale. In particolare, al fine di individuare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del

¹ Occorre precisare che il Regolamento specifica espressamente all'art. 19, comma 3, che l'approccio basato sul rischio non può comunque condurre a non adempiere gli obblighi che le vigenti norme di legge o regolamentari stabiliscono a carico delle società di revisione.

terrorismo e intercettare eventuali operazioni sospette e/o eventi “anomali”, le società di revisione dovranno tener conto degli elementi informativi acquisiti in fase di accettazione dell’incarico e durante lo svolgimento della prestazione professionale, integrandoli alla luce delle specifiche circostanze con l’acquisizione di ulteriori riscontri appositamente dedicati (ad es. verifica delle PEP, analisi delle liste antiterrorismo e di eventuali notizie pregiudizievoli, verifica delle controparti, assetti proprietari).

L’ulteriore principio contenuto nell’art. 2, comma 2 del Decreto Antiriciclaggio dispone che l’applicazione delle misure previste dal decreto medesimo “... tiene conto della peculiarità dell’attività, delle dimensioni e della complessità propria dei soggetti obbligati...”.

Il principio di cui si discorre trova attuazione nel Regolamento:

- nella disposizione di cui all’art. 19, comma 2, in cui si precisa che “i revisori applicano le misure di adeguata verifica della clientela in modo coerente rispetto alle metodologie e ai processi propri dell’attività professionale svolta, tenendo conto delle norme di legge e regolamentari relative alla revisione legale, nonché dei principi di revisione applicabili”;
- nell’art. 5, in cui sono elencati i presidi specifici di cui le società di revisione si debbono dotare per limitare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo specificando, al comma 3, che gli stessi devono essere adeguati “alla forma giuridica, alle dimensioni e all’articolazione organizzativa...”.

Come sopra illustrato, la nozione cardine intorno alla quale è stato costruito l’intero impianto normativo è rappresentata dall’approccio basato sul rischio, in base al quale i soggetti obbligati analizzano e valutano i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività. Al riguardo, non è individuabile nessuna mitigazione nell’applicabilità alle società di revisione degli obblighi normativi, che pertanto risultano del tutto analoghi a quelli previsti per gli altri soggetti obbligati. In particolare, andrà tenuto in considerazione che le società di revisione, sia nell’ambito della loro attività tipica (consistente nella revisione contabile) che delle altre attività professionali svolte per conto della clientela (ad es. servizi di consulenza, *corporate finance*, *due diligence* ecc.) possono agire come *whistleblower* di eventuali operazioni di riciclaggio già poste in essere o in corso di definizione o di svolgimento, contribuendo all’efficacia dell’apparato di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo oggetto della vigente normativa di settore.

Al riguardo, occorre sottolineare che per quanto le società di revisione non svolgano un ruolo attivo nell’intermediazione e movimentazione di flussi di danaro della propria clientela, nell’esecuzione dei propri servizi, e in particolare nell’attività di revisione contabile, dispongono di informazioni analitiche su documentazione contabile e non contabile (contratti, cessioni/acquisizioni, *escrow agreement* ecc.) che devono essere oggetto di considerazione e analisi anche sotto il profilo del contrasto del riciclaggio e del terrorismo, a fini di collaborazione attiva.

2.2 La nozione di “riciclaggio” e di “finanziamento del terrorismo”

Definizione “amministrativa” di riciclaggio

La definizione di riciclaggio di cui tenere conto ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti nel Decreto è quella contenuta all'art. 2, commi 4 e 5 del medesimo, ove per riciclaggio s'intende:

- a) *la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
- b) *l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- c) *l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- d) *la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.*

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

Definizione di finanziamento del terrorismo

La nozione di finanziamento del terrorismo da tenere in considerazione ai fini degli obblighi previsti dal Decreto Antiriciclaggio è contenuta nell'art. 2, comma 6 del Decreto Antiriciclaggio, secondo la quale per "finanziamento del terrorismo" si intende *“qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”*.

2.3 Protezione dei dati e delle informazioni

Il trattamento dei dati personali effettuato in conformità alla normativa antiriciclaggio costituisce trattamento rilevante ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali, necessario all'adempimento degli obblighi di legge ai quali le società di revisione sono soggette. Le società di revisione devono, comunque, informare i propri clienti - integrando l'apposita informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - che il trattamento dei dati avviene anche per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio e, in particolare, per:

- adeguata verifica della clientela;

- conservazione dei dati identificativi e delle ulteriori informazioni acquisite;
- segnalazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (cfr. par. 8);
- comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze della violazione delle norme riguardanti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (cfr. par. 9);
- eventuale rilascio di attestazione a terzi ai sensi degli articoli 26 e seguenti del Decreto Antiriciclaggio.

Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati, che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite.

L'individuazione degli incaricati al trattamento e l'applicazione degli obblighi riguardanti le misure di sicurezza avvengono conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia citata.

3. ASPETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURALI E DI CONTROLLO INTERNO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE CONTABILE

3.1 Ruolo degli Organi Aziendali e dell'Organismo di Vigilanza

Gli organi sociali identificati nei seguenti paragrafi sono chiamati, in linea di principio e in relazione alle proprie competenze e responsabilità, a:

- definire politiche aziendali coerenti con i principi e la disciplina antiriciclaggio vigente;
- adottare linee di indirizzo e direttive idonee a preservare l'integrità aziendale;
- predisporre e porre in atto procedure e altre misure organizzative e operative per la prevenzione e la gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull'adeguato presidio dei rischi.

3.1.1 Organo con funzioni di amministrazione

In linea generale coincide con il Consiglio di Amministrazione (è comunque identificabile in altri soggetti in relazione alla tipologia giuridica e di governo societario adottata dalla società di revisione) e ha il compito, tra l'altro, di:

- elaborare e aggiornare periodicamente orientamenti strategici e politiche di governo dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, tenuto conto dell'entità e della tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività svolta dalla società di revisione (c.d. approccio basato sul rischio) e dell'analisi e valutazione dei rischi (c.d. autovalutazione dei rischi);
- assicurare che i compiti e le responsabilità in materia di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano assegnati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni di controllo siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate e non siano svolte da

soggetti in possesso di deleghe gestionali in grado di inficiarne l'indipendenza nello svolgimento della funzione;

- assicurare la definizione di un sistema adeguato, completo e tempestivo di flussi informativi verso gli organi sociali, nonché di flussi informativi volti ad assicurare la conoscenza dei fattori rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
- definire un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla tempestiva rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che assicuri tra l'altro che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza;
- esaminare, almeno una volta l'anno, le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile della funzione antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalla funzione controllo qualità;
- definire le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali, curando tra l'altro la predisposizione e l'aggiornamento delle procedure interne e delle procedure operative (ivi incluse quelle relative alla segnalazione di operazioni sospette e degli altri obblighi di segnalazione alle autorità competenti);
- definire le procedure relative ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing);
- approvare i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori, in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- approvare l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui la società di revisione è esposta (cosiddetta "autovalutazione dei rischi"), da effettuarsi con cadenza almeno annuale.

A tale organo spetta in conclusione di stabilire le strategie e le politiche di governo del rischio di riciclaggio, con l'obiettivo finale di pervenire ad una chiara definizione ai diversi livelli di ruoli, compiti e responsabilità, di uniformare all'interno delle strutture le norme comportamentali nell'adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina, nonché di istituire un'attività di controllo che abbia come oggetto la verifica del rispetto delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi in materia, assicurando l'adozione di misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

3.1.2 Organo con funzioni di controllo

In linea di principio rappresentato dal Collegio Sindacale (è comunque identificabile in altri soggetti in relazione alla tipologia giuridica e di governo societario adottata dalla società di revisione), ha il compito, tra l'altro, di:

- verificare l'adeguatezza delle procedure di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- vigilare sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio, avvalendosi per lo svolgimento delle proprie verifiche, ove ritenuto necessario, delle strutture interne, dei flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile della funzione antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno, in particolare dalla funzione di controllo di qualità;

- valutare l'idoneità delle procedure in essere:
 - per l'adeguata verifica della clientela,
 - per la conservazione dei documenti,
 - per la segnalazione delle operazioni sospette,
 - per i sistemi interni di segnalazione delle violazioni,
 - per promuovere approfondimenti sulle cause delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate;
- essere sentito in merito alla nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e alla definizione della configurazione complessiva dei sistemi di gestione e di controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- adempiere senza ritardo gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 46 e 51 del Decreto.

3.1.3 Organismo di Vigilanza

Nelle società di revisione che hanno adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

- verifica l'efficacia dei presidi e l'osservazione delle procedure relative alla mitigazione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, promuovendo l'adozione delle misure correttive più idonee al superamento di eventuali carenze;
- può accedere senza limitazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni, a tutte le informazioni aziendali rilevanti, scambiando regolari flussi informativi con gli organi e le funzioni aziendali e documentando le attività svolte in atti che, a richiesta, vengono prontamente forniti alle Autorità di Vigilanza di settore e alla UIF.

3.2 Assetto dei presidi antiriciclaggio: organizzazione, procedure e controllo interno

3.2.1 Funzione antiriciclaggio

Le società di revisione si debbono dotare di una funzione specificatamente deputata ad assolvere i compiti previsti dalla normativa in questione. Tale funzione, che può anche essere attribuita alle strutture che svolgono le funzioni di *risk management* (ma non alla funzione deputata a svolgere i controlli di qualità), deve essere:

- organizzata, avendo comunque a riferimento il principio della proporzionalità;
- indipendente e deve riferire direttamente agli organi aziendali, nonché avere accesso a tutte le informazioni aziendali rilevanti;
- dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere.

In capo alla funzione antiriciclaggio, che assume un ruolo cruciale nell'ambito della gestione complessiva del rischio di riciclaggio, rientrano i seguenti principali compiti:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e sulle procedure interne;
- predisporre il documento di autovalutazione periodica dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi in discorso;
- verificare l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate, al fine di assicurare un adeguato presidio degli stessi rischi, anche attraverso l'attività di controllo su base campionaria;
- fornire consulenza e assistenza agli organi aziendali, all'alta direzione e al personale professionale;
- verificare l'adeguatezza dei sistemi aziendali e delle procedure interne in materia di:
 - analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 - adeguata verifica della clientela;
 - conservazione dei documenti e dei dati;
 - rilevazione, valutazione, segnalazione delle operazioni sospette;
 - adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa in materia di operazioni sospette;
 - sistemi interni di segnalazione delle violazioni;
- collaborare con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione per la predisposizione di un adeguato piano formativo per il personale dipendente ed i collaboratori;
- predisporre dei flussi informativi periodici diretti agli organi aziendali e all'alta direzione. Almeno una volta l'anno, presenta agli organi sociali una relazione in merito alle iniziative intraprese, alle carenze riscontrate, alle azioni correttive proposte o poste in essere, all'attività formativa del personale;
- documentare le attività svolte in atti che, ove richiesti, siano prontamente forniti alle Autorità di Vigilanza di settore e alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), con cui la funzione collabora in qualità di presidio aziendale.

Da quanto sopra esposto emerge come il compito cruciale della funzione consista nello svolgimento di controlli di secondo livello, anche su base campionaria, sull'idoneità delle disposizioni procedurali interne e degli applicativi in uso presso la società di revisione ad assicurare il puntuale e corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dalla disciplina di settore. A tale compito si accompagna il regime di responsabilità previsto dall'art. 62, comma 5, del Decreto, che prevede per le violazioni della normativa di settore, oltre alla responsabilità della società di revisione, anche la responsabilità diretta dei titolari di funzioni di controllo che *“non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni”*.

La funzione antiriciclaggio per lo svolgimento dei compiti assegnati collabora con le altre funzioni aziendali, in particolare con le funzioni di controllo di qualità, risorse umane e sistemi informativi, l'area legale, l'organizzazione e il *risk management*.

Infine, la funzione antiriciclaggio può essere chiamata a svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui il rischio di riciclaggio risulti particolarmente elevato. Nel caso in cui tale compito sia attribuito alle strutture operative che collaborano nella funzione, il responsabile antiriciclaggio contribuisce a determinare in concreto le misure rafforzate da applicare e controlla l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica e i relativi esiti.

3.2.2. Responsabile della funzione antiriciclaggio

A capo della funzione antiriciclaggio deve essere nominato da parte dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, un responsabile in possesso di adeguati requisiti di autorevolezza, professionalità ed indipendenza; su tale ultimo aspetto la normativa interna deve esplicitamente definire i presidi posti a tutela dell'indipendenza del responsabile.

Come riportato nell'art. 10 comma 7 del Regolamento, il responsabile della funzione antiriciclaggio non deve avere responsabilità dirette di aree operative, né essere gerarchicamente sottoposto ai responsabili di tali aree.

Nel caso in cui il responsabile della funzione antiriciclaggio svolga anche attività professionale nei confronti della clientela, devono essere implementati ulteriori presidi di controllo con riferimento agli aspetti della normativa afferenti alla clientela dallo stesso seguita. A tal fine, la società di revisione deve garantire l'indipendenza del responsabile della funzione antiriciclaggio, anche con riferimento alla clientela dallo stesso seguita (ad es. relativamente alla determinazione del profilo di rischio del cliente o alla definizione delle misure di adeguata verifica rafforzata in caso di clienti ad alto rischio). L'individuazione degli ulteriori presidi di controllo e del soggetto cui affidare tali attività dipendono dalla dimensione ed organizzazione delle singole società di revisione. Tuttavia, è opportuno precisare che dovranno essere specificate nelle procedure aziendali sia le attività di controllo da svolgere che il soggetto che le dovrà porre in essere.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3 del Regolamento, il Responsabile della funzione antiriciclaggio contribuisce a definire le misure di adeguata verifica rafforzata da applicare ai clienti classificati ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In relazione alle dimensioni e alla complessità organizzativa ed operativa della società di revisione, diversi compiti della funzione antiriciclaggio possono essere affidati alla funzione di *risk management*, ad un consigliere o al rappresentante legale.

La responsabilità della funzione antiriciclaggio, la cui nomina e revoca sono affidate all'organo amministrativo, può essere attribuita al responsabile della funzione di *risk management*; la nomina e la sostituzione del responsabile deve essere tempestivamente comunicata alla Consob (all'attenzione dell'Ufficio Accertamenti Ispettivi su Fenomeni Abusivi e Antiriciclaggio).

3.2.3 Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio

Lo svolgimento della funzione antiriciclaggio può essere anche affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza; in tali casi la responsabilità per la corretta gestione dei rischi resta in ogni caso in capo alla società di revisione.

In caso di esternalizzazione, anche nell'ambito di un'entità della rete di appartenenza della società di revisione, quest'ultima deve comunque nominare un responsabile interno della funzione antiriciclaggio, cui affidare il compito di monitorare le modalità di svolgimento del servizio da parte del soggetto esterno.

Si precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento, l'esternalizzazione deve essere formalizzata in un contratto scritto che contenga alcuni specifici requisiti definiti nel provvedimento medesimo (al riguardo si rinvia alla norma regolamentare per il contenuto minimo del contratto).

Le attività svolte dal soggetto esterno sono documentate e i relativi atti, ove richiesti, sono forniti prontamente alle Autorità di Vigilanza di settore e alla UIF.

3.2.4 Responsabile dell'incarico

Secondo quanto riportato nell'art 15 del Regolamento, le procedure aziendali debbono specificatamente individuare i compiti attribuiti al responsabile dell'incarico professionale.

In particolare, il responsabile dell'incarico valuta il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nella fase propedeutica all'accettazione del cliente e dell'incarico e in sede di valutazione periodica dello stesso.

Nel caso di assegnazione di un grado di rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il responsabile dell'incarico deve comunicare tale situazione al responsabile della funzione antiriciclaggio e, ove presente, alla funzione di *risk management*, al fine sia di concordare con quest'ultima il livello di rischio generale da assegnare al cliente, sia di decidere se accettare/continuare o meno a prestare servizi allo stesso. Nel caso in cui si decida di accettare/continuare la prestazione del servizio, il responsabile dell'incarico stabilisce, con il contributo del responsabile della funzione antiriciclaggio, le misure di rafforzata verifica da applicare e provvede a conservarne evidenza scritta.

Al responsabile dell'incarico compete la responsabilità di identificare e valutare, nell'ambito delle attività di esecuzione della prestazione professionale, gli elementi di anomalia di potenziale rilevanza ai fini dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, provvedendo a trasmettere senza ritardo, al legale rappresentante o al delegato, i dati e le informazioni necessari per le successive analisi e valutazioni di rispettiva competenza.

3.2.5 Responsabile/Delegato alle segnalazioni di operazioni sospette

L'organo con funzioni di amministrazione adotta disposizioni procedurali volte a disciplinare le modalità di individuazione ed analisi, nell'ambito dello svolgimento della prestazione professionale, degli elementi di anomalia di potenziale rilevanza ai fini dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

Le disposizioni procedurali interne devono descrivere compiutamente le fasi del processo di analisi, rappresentazione e valutazione delle operazioni sospette, prevedendo che il contributo dei vari soggetti coinvolti sia adeguatamente documentato anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF.

L'eventuale delega, che può essere anche attribuita al responsabile della funzione antiriciclaggio (ma non al responsabile della funzione di controllo di qualità) e che deve essere deliberata dall'organismo con funzioni di amministrazione e sentito l'organo con funzioni di controllo, deve essere assegnata a persona in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità, che non abbia responsabilità dirette in aree operative, né sia gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree.

Secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 7 del Regolamento, il ruolo e le responsabilità del rappresentante legale o del suo delegato devono essere formalizzate e rese pubbliche all'interno della società di revisione; nelle medesime procedure interne dovranno inoltre essere definiti i presidi da adottare a tutela dell'indipendenza del rappresentante legale e del delegato, con riferimento alla clientela nei confronti della quale detti soggetti svolgono attività professionale. Inoltre, il nominativo del legale rappresentante ovvero del delegato va comunicato alla UIF. Si precisa al riguardo che la registrazione presso il Portale Infostat di Banca d'Italia di cui al paragrafo 8.6 equivale alla comunicazione del nominativo.

Il legale rappresentante o il suo delegato:

- esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante;
- ha libero accesso a tutti i documenti e dati rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti e ai flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte;
- comunica l'esito della propria valutazione al responsabile dell'incarico che ha effettuato la segnalazione;
- svolge all'occorrenza un ruolo di interlocuzione con la UIF e risponde tempestivamente ad eventuali richieste di approfondimento;
- è responsabile della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante, al fine di garantirne la riservatezza.

3.2.6 Funzione di controllo di qualità

La funzione di controllo di qualità, nell'ambito dei relativi programmi di monitoraggio, verifica l'osservanza delle disposizioni normative e delle procedure interne in materia di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, verificando, tra l'altro:

- l'adeguatezza e l'efficacia delle attività svolte dalla funzione antiriciclaggio;
- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della prestazione professionale;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa primaria e secondaria;
- l'effettivo svolgimento da parte del personale delle attività preordinate alla rilevazione, nell'ambito dell'esecuzione della prestazione professionale, di eventuali elementi di anomalia potenzialmente rilevanti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette;
- la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

Gli interventi devono essere oggetto di pianificazione per consentire che le prestazioni professionali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti con riferimento agli incarichi maggiormente esposti ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La funzione di controllo di qualità deve svolgere altresì interventi di follow-up al fine di assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità ad evitare analoghe situazioni nel futuro.

Le verifiche svolte sono documentate e i relativi atti, ove richiesti, sono prontamente forniti alle Autorità di Vigilanza di settore e alla UIF.

Infine, la funzione di controllo di qualità deve riportare agli organi sociali compiute informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti in una relazione annuale.

Da quanto sopra esposto emerge come il compito cruciale della funzione consista nello svolgimento di controlli di terzo livello, anche su base campionaria, sul corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dalla disciplina di settore e sull'adeguatezza ed efficacia dell'attività della funzione antiriciclaggio. A tale compito si accompagna il regime di responsabilità previsto dall'art. 62, comma 5, del Decreto, che prevede per le violazioni della normativa di settore, oltre alla responsabilità della società di revisione, anche la responsabilità diretta dei titolari di funzioni di controllo che *“non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni”*.

3.2.7 Formazione del personale

L'organo con funzioni di amministrazione deve garantire lo svolgimento di programmi continuativi di formazione, finalizzati alla conoscenza aggiornata e alla corretta applicazione delle norme e delle procedure interne in materia di mitigazione e gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In particolare, tali programmi:

- tengono conto delle specifiche caratteristiche organizzative ed operative della società di revisione;
- prendono in considerazione i vari adempimenti connessi all'adeguata verifica della clientela, agli obblighi di conservazione, all'identificazione e valutazione di anomalie rilevanti ai fini degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, nonché alla segnalazione di violazioni ai sensi dell'articolo 48 del Decreto;
- forniscono al personale e ai collaboratori della società di revisione una conoscenza aggiornata dell'evoluzione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, degli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali e prendono in considerazione le migliori prassi di prevenzione applicabili.

Alla predisposizione di tali programmi deve provvedere il responsabile della funzione antiriciclaggio o, diversamente, il rappresentante legale della società, in coordinamento con il responsabile della formazione del personale. I programmi sono in ogni caso approvati dall'organo con funzioni di amministrazione.

Specifici programmi debbono inoltre essere previsti per il personale appartenente alla funzione antiriciclaggio.

Annualmente deve essere sottoposta all'organo con funzioni di amministrazione una relazione sull'attività di addestramento e formazione svolta in materia.

4 IL DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE

4.1 Premessa

La relazione di valutazione del rischio in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è prevista dall'art. 15 comma 1, del Decreto. La Comunicazione Consob avente ad oggetto i "Criteri e metodologie di valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i revisori legali e le società di revisione sono esposti nell'esercizio della loro attività", ha natura di orientamento e mira a definire i criteri e la metodologia da seguire per la predisposizione di tale documento. Inoltre, in data 25 settembre 2019 la Consob ha inviato alle società di revisione contabile una nota (di seguito la "Nota"), avente ad oggetto "Analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del Regolamento adottato con Delibera n. 20570 del 4 settembre 2018", con l'obiettivo di illustrare i profili di attenzione emersi dalle prime relazioni di autovalutazione ricevute dalla Consob, in particolare con riferimento alle metodologie utilizzate dalle società di revisione e al grado di dettaglio dei dati e delle informazioni da fornire in relazione.

La metodologia di autovalutazione si sviluppa in tre distinte fasi di attività:

- a. l'identificazione e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui la società di revisione è esposta nell'ambito dell'attività svolta (cosiddetto "*rischio inerente*");
- b. la valutazione sull'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo concretamente implementati dalla società di revisione rispetto al rischio inerente, al fine di individuare eventuali vulnerabilità (cosiddetta *analisi della vulnerabilità*);
- c. la determinazione del *rischio residuo* cui la società di revisione rimane esposta, tenuto conto delle conclusioni raggiunte dal revisore con riguardo al rischio inerente e all'analisi di vulnerabilità, nonché le iniziative correttive da intraprendere al fine di mitigare detto rischio.

4.2 Rischio inerente

Al fine di identificare il livello di rischio inerente, la società di revisione deve prendere in considerazione almeno i seguenti elementi (è lasciata la facoltà alla società di revisione di individuare fattori di rischio ulteriori, anche in considerazione delle specificità delle attività svolte e della clientela per conto della quale operano):

- il numero di clienti (e titolari effettivi) operativi in settori di attività economica a rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (al riguardo la comunicazione identifica i settori di attività ritenuti a maggior rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo);
- il numero di clienti (e titolari effettivi) operativi in aree geografiche a rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (al riguardo la comunicazione indica le modalità da utilizzare per identificare le aree geografiche a rischio);
- il numero di clienti (e titolari effettivi) coinvolti in vicende oggetto di notizie pregiudizievoli (es. coinvolgimento in procedimenti penali per riciclaggio, terrorismo o altri reati presupposto e fattispecie connesse ai reati di riciclaggio o con finalità di terrorismo) o presenti nelle liste cd. "antiterrorismo";
- il numero di clienti con assetti partecipativi complessi o poco trasparenti (ad esempio per la presenza di trust o schermi fiduciari);
- il numero di clienti con rilevanti rapporti di affari con soggetti operativi in aree geografiche a rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- il numero di clienti con situazioni di precario equilibrio economico-finanziario (cd. "incertezze significative") che hanno formato oggetto di giudizi con rilievi o negativi;
- il numero di clienti con riferimento ai quali sono stati formulati richiami di informativa;
- il numero di clienti che hanno rilasciato parziali, inesatte, incomplete o false dichiarazioni che hanno determinato l'impossibilità ad emettere un giudizio;
- il numero di clienti per i quali sono stati rilevati comportamenti non collaborativi o reticenti;
- il numero di clienti classificati ad elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (anche per effetto della presenza di persone politicamente esposte estere o nazionali);
- il volume del fatturato derivante da attività diverse dalla revisione contabile.

Le informazioni di cui sopra, eventualmente integrate dagli ulteriori fattori di rischio identificati dalla società di revisione, debbono essere esposti in forma sintetica nel documento di Autovalutazione utilizzando la seguente Tabella 1 riportata nella Nota:

		TABELLA 1
Numero fattore	Fattore di rischio	Indicatore numerico
1 a	Clienti operativi in settori di attività economica ad alto rischio di riciclaggio	
1 b	Titolari effettivi operativi in settori di attività economica ad alto rischio di riciclaggio	
2 a	Clienti operativi in aree geografiche a rischio di riciclaggio	
2 b	Titolari effettivi operativi in aree geografiche a rischio di riciclaggio	
3 a	Clienti coinvolti in vicende oggetto di notizie pregiudizievoli o in liste antiterrorismo	
3 b	Titolari effettivi coinvolti in vicende oggetto di notizie pregiudizievoli o in liste antiterrorismo	
4	Clienti con assetti partecipativi complessi o poco trasparenti (es. trust o schermi fiduciari)	
5	Clienti con rilevanti rapporti d'affari con soggetti operativi in aree geografiche a rischio	
6	Clienti con situazioni di precario equilibrio economico-finanziario (incertezze significative) che hanno formato oggetto di giudizi con rilievi o negativi	
7	Clienti con richiami di informativa	
8	Clienti che hanno rilasciato parziali, incomplete o false dichiarazioni che hanno determinato l'impossibilità ad emettere un giudizio	
9	Clienti con comportamento non collaborativo o reticente	
	Totale dei clienti con almeno uno degli indicatori di rischio (a)	
	Totale dei titolari effettivi con almeno uno degli indicatori di rischio (b)	
	Totale dei clienti e titolari effettivi con indicatori di rischio (Totale a+b)	
10	Clienti classificati ad elevato rischio (anche per effetto della presenza di PEP estere o nazionali)	
	Totale dei clienti della società di revisione	

Al riguardo si ritiene opportuno puntualizzare quanto segue:

- il numero di clienti (e titolari effettivi) operanti in settori di attività economica a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (l'elenco indicativo di tali settori economici è riportato nella nota 1 della Comunicazione) dovrà essere indicato puntualmente nel documento di Autovalutazione. Non dovranno pertanto essere riflesse nel documento le valutazioni svolte internamente dalla società di revisione per definire la classe di rischio di riciclaggio assegnata ai vari settori economici a rischio in sede di profilazione della clientela;
- con riferimento al numero dei clienti (e titolari effettivi) operanti in aree geografiche a rischio, si rammenta che l'art. 24 comma 2 lettera c) del Decreto elenca, specificatamente, i fattori di rischio geografici dai quali non si può prescindere e che pertanto, come minimo, devono essere tenuti in considerazione dal soggetto obbligato a svolgere la verifica rafforzata del cliente;
- con riferimento al volume di ricavi derivante da attività diverse dalla revisione contabile (che la Consob identifica come a maggior rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo rispetto all'attività di audit propria della società di revisione), al fine di poter fornire all'Autorità un dato oggettivo ed omogeneo nell'ambito del nostro settore, vengono suggerite le seguenti regole comportamentali che possono essere utilizzate per l'identificazione dei ricavi realizzati da attività diverse dalla revisione contabile:
 1. preliminarmente si suggerisce di elaborare i dati partendo dalla classificazione dei ricavi che deve essere utilizzata per la predisposizione della relazione di trasparenza; ciò consentirà tra l'altro di utilizzare dati riconciliabili con quelli del bilancio d'esercizio e della relazione di trasparenza e, ove richiesto, di poter produrre tali evidenze alla Consob;
 2. in linea di principio, con il termine di "revisione contabile" si debbono intendere tutte le attività di *assurance*, quali la revisione legale, la revisione volontaria, la revisione prevista da altre disposizioni normative o regolamentari, la revisione di reporting package, le *agreed upon procedures* (con l'esclusione delle attività di *due diligence*);
 3. eventuali ulteriori incarichi svolti a favore di clienti di "revisione contabile" rientrano nella classificazione di incarichi di "revisione contabile" sulla base delle seguenti considerazioni:
 - i. le società di revisione generalmente effettuano una profilazione del rischio di riciclaggio unica in relazione al cliente, ciò anche tenuto conto della tipologia di servizi offerti;
 - ii. la conoscenza acquisita dal revisore nell'ambito degli incarichi di revisione contabile consente allo stesso di ridurre il rischio di riciclaggio anche con riferimento ad incarichi per servizi diversi dalla revisione (con l'esclusione come anticipato in precedenza delle attività di *due diligence* che, nella maggior parte dei casi, sono svolte su soggetti per i quali non si svolge alcuna attività di revisione);
 4. tra le attività diverse dalla revisione contabile andranno pertanto inclusi tutti quei servizi che non rientrano tra quelli descritti nei punti precedenti; così operando si darà, quindi, correttamente rilevanza non solo alla

tipologia di incarico ma anche al soggetto nei confronti del quale l'incarico è svolto. Pertanto, un medesimo incarico diverso dalla revisione contabile potrà rientrare tra le attività di revisione o tra le attività diverse dalla revisione contabile a seconda che il cliente sia rispettivamente un soggetto nei confronti del quale vengano prestati o meno servizi di revisione.

La tabella esplicativa e non esaustiva dei possibili servizi resi alla clientela da parte delle società di revisione e della loro classificazione ai fini del documento di autovalutazione è allegata al presente Documento.

Si puntualizza che gli elementi da utilizzare per la determinazione del rischio inerente possono essere integrati anche alla luce delle considerazioni specifiche formulate dalle funzioni aziendali coinvolte (in particolare funzioni di *risk management*, di controllo e la stessa funzione antiriciclaggio), nonché sulla base delle risultanze degli esiti ispettivi eventualmente svolti dalle Autorità di Vigilanza.

Una volta identificati tutti gli elementi di valutazione del rischio inerente, la riconduzione del livello di rischio inerente in uno dei quattro livelli possibili (basso, medio-basso, medio-alto e alto) deve essere effettuata considerando i seguenti indicatori di rischio sintetici (o *driver* di rischio):

- 1) Totale dei clienti e titolari effettivi con indicatori di rischio (Totale a+b).
- 2) Numero dei clienti classificati ad elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- 3) Volume del fatturato derivante da attività di revisione contabile.

Con riferimento al primo *driver* di rischio, dato dal "Totale dei clienti e titolari effettivi con indicatori di rischio (Totale a+b)", si precisa che tale dato potrà essere rappresentato dalla semplice sommatoria del numero di clienti per i quali ricorrano i singoli fattori di rischio, oppure, nel caso in cui la società di revisione effettui un approfondimento dell'analisi volto ad eliminare le duplicazioni, dal dato "netto" relativo al numero di clienti e titolari effettivi che presentino almeno uno dei fattori di rischio.

In tale ultimo caso, a titolo esemplificativo, se uno stesso cliente opera in un settore a rischio, ha un titolare effettivo che a sua volta opera nel medesimo settore a rischio e sul bilancio dello stesso è stato effettuato un richiamo d'informativa, la società di revisione dovrà indicare i tre fattori distintamente nella Tabella 1 ma potrà conteggiare il cliente per uno anziché per tre nel valore del "(Totale a+b)". La circostanza che la società di revisione intenda avvalersi di tale metodo di analisi e che pertanto il dato esposto sia al "netto" delle duplicazioni deve essere espressamente specificata nel documento di autovalutazione e la società di revisione dovrà mantenere agli atti idonea documentazione di riconciliazione tra i dati riportati nella Tabella 1 analitica e quello netto esposto nel "Totale a+b".

Con riferimento al secondo *driver* di rischio, dato dal numero dei "Clienti classificati ad elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo", oltre al numero totale dei clienti della specie, che a fini di rappresentazione dovrà sempre essere indicato, potrà essere precisato (e considerato ai fini della valutazione della numerosità) anche il numero al netto dei clienti per i quali si sia già identificato un fattore di rischio riportato nel primo indicatore sintetico "Totale dei clienti e titolari effettivi con indicatori di rischio (Totale a+b)". Si precisa che i clienti ad elevato

rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono individuati in base alle procedure in essere presso ogni singola società di revisione.

Infine, poiché non sono definite delle soglie quantitative ai fini dell'assegnazione del livello di rischio inerente, si ritiene di poter fornire alcune indicazioni numeriche rispetto alle indicazioni fornite dalla Comunicazione della Consob per identificare il livello di rischio inerente sulla base dei valori dei tre *driver* di rischio:

Giudizio	Estratto da Tabella 1 Analisi del rischio inerente	Linee guida Assirevi
Rischio basso	Un numero <u>molto limitato</u> ...	Non superiore al 10%
	Importo del fatturato <u>derivante quasi esclusivamente</u> dall'attività di revisione contabile...	Superiore all'80/85%
Rischio medio-basso	Un numero <u>limitato</u> ...	Compreso tra il 10% e il 20%
	Importo del fatturato derivante da attività di revisione contabile è <u>prevalente</u> ...	Maggiore del 60%
Rischio medio-alto	Sono presenti <u>numerosi</u> ...	Tra il 20% e il 40%
	Importo del fatturato derivante da attività di revisione contabile è all' <u>incirca equivalente</u> ...	Soglia compresa tra il 45% e il 60%
Rischio alto	Sono <u>molto numerosi</u> ...	Più del 40%
	Importo del fatturato derivante da attività di revisione contabile è <u>inferiore</u> ...	Inferiore al 45%

Si puntualizza nuovamente come il livello di rischio inerente (basso, medio-basso, medio-alto e alto) vada calcolato valutando l'entità dei tre *driver* di rischio e non i singoli fattori che compongono tali indicatori. A tal fine, come indicato nella Nota del 25 settembre 2019, il primo e più rilevante riferimento è rappresentato dal *driver* di rischio del totale dei clienti e titolari effettivi con indicatori di rischio "(Totale a+b)". Inoltre, la riconduzione dei valori dei tre *driver* di rischio nel livello di rischio inerente deve essere ispirata a criteri prudenziali e in caso di dubbio tra due livelli di giudizio, dovrà di massima preferirsi quello a rischio più elevato.

A titolo esemplificativo, se il rischio associato al *driver sub 1*) fosse valutato "alto" o "medio-alto" non sarebbe prudenziale attribuire al rischio inerente un livello "medio-basso" anche se gli altri due *driver* fossero valutati a rischio "medio-basso".

4.3 Analisi della vulnerabilità

Con tale analisi i revisori sono chiamati a valutare il sistema dei presidi in essere (assetto organizzativo, procedure interne, sistema dei controlli e formazione) idonei a consentire di individuare tempestivamente e contrastare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Le società di revisione effettuano tale valutazione avvalendosi della tabella di riepilogo riportata nella Comunicazione Consob (Tabella 2), eventualmente integrata con gli ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di valutazione.

Tabella 3 – Analisi della vulnerabilità

L'analisi della vulnerabilità deve essere riepilogata in un prospetto di sintesi, secondo criteri di attribuzione predefiniti dalla Consob. Poiché l'Autorità di Vigilanza fornisce solo dei giudizi sintetici di classificazione, si ritiene di poter fornire i seguenti elementi quantitativi identificati dall'Associazione, anche al fine di poter

rendere più facilmente confrontabili tra di loro le relazioni di autovalutazione predisposte dalle società di revisione:

Tabella 3 Analisi della vulnerabilità	Linee guida Assirevi
Lo stato dei presidi di mitigazione implementati e concretamente in essere è corrispondente a quello descritto nella Tabella 2	Gli eventuali scostamenti rispetto alla Tabella 2 sono nulli o limitatissimi (massimo un elemento di non <i>compliance</i>)
Sono presenti limitati profili di debolezza rispetto alla situazione descritta in Tabella 2...	Massimo due elementi di non <i>compliance</i>
Sono presenti numerose carenze rispetto alle situazioni descritte in Tabella 2	Tra tre e cinque elementi di non <i>compliance</i>
Le carenze rispetto alla situazione descritta in Tabella 2 sono molto numerose e diffuse...	Più di cinque elementi di non <i>compliance</i>

Occorre puntualizzare che le carenze e le debolezze identificate nell'ambito dell'analisi di vulnerabilità dovranno essere valutate non solo da un punto di vista quantitativo ma anche e soprattutto qualitativo (in termini di rilevanza e significatività dello scostamento rispetto alla situazione considerata espressione di una vulnerabilità non significativa).

4.4 Matrice del rischio residuo

La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità dei presidi determina l'entità del rischio residuo; a tal fine le società di revisione utilizzano la matrice allegata alla Comunicazione, riportando nel documento di Autovalutazione dei rischi le azioni correttive intraprese o individuate e specificando le tempistiche stimate per il relativo completamento.

4.5 Redazione e trasmissione del documento all'Autorità di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Regolamento, il documento di Autovalutazione deve essere predisposto sulla base dei dati del bilancio di esercizio ed approvato da parte dell'organo con funzione di amministrazione, sentito l'organo con funzioni di controllo. I dati relativi all'analisi delle vulnerabilità devono essere aggiornati alla data di trasmissione del documento alla Consob.

La trasmissione alla Consob del documento di Autovalutazione, corredato del verbale della riunione dell'organo amministrativo in cui il documento è stato approvato, deve essere effettuata a mezzo PEC entro il 5° mese successivo alla data di chiusura del bilancio di esercizio.

5. OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

5.1 Adeguata verifica: approccio basato sul rischio, ambito di applicazione e modalità di assolvimento degli obblighi

Come già sottolineato al paragrafo 2.3, relativo ai principi generali che connotano la normativa in esame, le società di revisione debbono, nell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, adottare un approccio basato sul rischio.

Con riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela, l'approccio basato sul rischio significa, in prima istanza, l'adozione di misure, modalità e procedure

commisurate ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alla clientela, in base alle caratteristiche della stessa e alle specificità dell'attività professionale prestata.

Le società di revisione applicano le misure di adeguata verifica della clientela in modo coerente rispetto alle metodologie ed ai processi propri dell'attività professionale svolta, tenendo conto delle norme di legge e regolamentari relative alla revisione legale, nonché dei principi di revisione applicabili.

Nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela la valutazione del rischio di riciclaggio costituisce il parametro di riferimento per la commisurazione degli obblighi.

Gli elementi che debbono essere presi in considerazione dalle società di revisione per profilare la clientela secondo l'approccio basato sul rischio sono i seguenti:

- a) i criteri generali definiti nell'art. 17, comma 3 del Decreto Antiriciclaggio. In tale ambito, alcuni criteri risultano rilevanti per ogni tipologia di servizio reso, quali: natura giuridica del cliente, prevalente attività svolta dal cliente, comportamento tenuto dal cliente, area geografica di residenza/sede del cliente o destinazione del servizio professionale. Per contro, ve ne sono altri che, benché in principio applicabili alle società di revisione, non possono costituire, in relazione specificatamente all'attività di revisione contabile, un parametro variabile in chiave di valutazione del rischio, essendo essi già di per sé insiti e presupposti nella natura tipica dell'attività di revisione (i.e. tipologia di prestazione professionale posta in essere, modalità di svolgimento della prestazione professionale, ragionevolezza della prestazione professionale richiesta dal cliente, ammontare, durata della prestazione professionale), mentre gli stessi rimangono sempre rilevanti in relazione agli eventuali servizi professionali diversi dalla revisione;
- b) i fattori specifici di valutazione concernenti il cliente definiti dal Regolamento negli Allegati 1 e 2 (che rappresentano una indicazione di dettaglio, specifica per le società di revisione, dei criteri generali dettati nell'art. 17 del Decreto Antiriciclaggio), ossia:
 - fattori di basso rischio (Allegato 1) relativi al cliente e al titolare effettivo:
 - società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
 - pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche;
 - intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2 del Decreto, con l'esclusione di alcune specifiche categorie elencate nell'Allegato;
 - clienti e/o titolare effettivo residenti o aventi sede in aree geografiche a basso rischio, e il cui elenco è analiticamente riportato sempre nell'Allegato 1 lettera B) "Fattori di basso rischio geografici".
 - fattori di rischio elevato (Allegato 2) relativi al cliente e al titolare effettivo:
 - prestazioni professionali instaurate o eseguite in circostanze anomale;
 - indici reputazionali negativi relativi al cliente e/o al titolare effettivo (sussistenza di procedimenti penali, per danni erariali, per responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ecc.), nonché a soggetti

- notoriamente legati al cliente e/o al titolare effettivo in virtù di rapporti familiari o d'affari;
- strutture qualificabili come veicoli per interposizione patrimoniale quali trust, società fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti giuridici che possano essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari;
 - società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
 - tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante, quali ad esempio il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco e delle scommesse, del commercio al dettaglio, ecc;
 - tipo di attività economica riconducibile a settori particolarmente esposti al rischio di corruzione, quali appalti pubblici, sanità, edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, ovvero raccolta e smaltimento di rifiuti, produzione di energie rinnovabili, settori interessati dall'erogazione di fondi pubblici nazionali o comunitari;
 - cliente e/o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi nella nozione di PEP (Politically Exposed Person) ma per i quali sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione;
 - assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;
 - clienti e/o titolare effettivo residenti o aventi sede in aree geografiche a rischio elevato, ossia i casi in cui il cliente e/o titolare effettivo sono residenti, ovvero hanno la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con Paesi a rischio elevato secondo i criteri riportati sempre nell'Allegato 2 lettera B) Fattori di rischio elevato geografico.

Nello svolgere la profilazione del rischio, il revisore deve quindi adottare specifiche procedure di acquisizione di informazioni che potrebbero anche non essere strettamente correlate all'attività professionale. Allo stesso è pertanto richiesto un contributo di indagine aggiuntivo; in particolare dovrà essere considerata l'eventuale inclusione del cliente e/o titolare effettivo nelle liste antiterrorismo, l'attributo di PEP del cliente e/o del titolare effettivo, il settore economico principale in cui opera il titolare effettivo (con particolare attenzione qualora diverso da quello del cliente), l'analisi dei procedimenti (e delle notizie pregiudizievoli, ovvero di quelle notizie che possono avere rilevanza ai fini della determinazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo) che interessano il cliente e il titolare effettivo nonché altri elementi informativi ritenuti utili nelle specifiche circostanze.

Alla luce dei criteri sopra delineati, il Regolamento specifica che le società di revisione devono adottare un sistema di classificazione idoneo ad esprimere il grado di rischiosità correlato al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo ("Profilatura della clientela"). Le società di revisione devono, pertanto, individuare lo strumento più idoneo, in coerenza con la propria struttura organizzativa e assetto dimensionale, per adempiere all'obbligo di profilatura. A tale fine, le società di revisione acquisiscono le informazioni necessarie a valutare il rischio da fonti pubbliche indipendenti (es. visura) e, in aggiunta, richiedere al cliente le eventuali

ulteriori informazioni non disponibili pubblicamente e necessarie per la profilatura della clientela.

Il Regolamento specifica altresì all'art. 21, comma 2, che per profilare la clientela le società di revisione adottano sistemi di classificazione che si avvalgono, per quanto possibile, di procedure informatiche e di algoritmi predefiniti, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio. Resta fermo che le società di revisione possono attribuire al cliente una classe di rischio più elevata (rispetto a quella risultante dalle procedure automatiche), qualora la ritengano più appropriata secondo il loro prudente apprezzamento mentre, qualora venga attribuita al cliente una classe di rischio inferiore a quella risultante dalle procedure automatiche, tale decisione deve essere illustrata e motivata per iscritto. Per una più esauriente trattazione delle caratteristiche previste dalla Consob per la procedura di profilatura della clientela, si rimanda al documento sugli esiti della consultazione del regolamento di adeguata verifica, pubblicato unitamente al già più volte citato Regolamento.

Peraltro, va precisato che il sistema di classificazione adottato dalle società di revisione deve comunque garantire alla Consob, nell'ambito dei poteri ispettivi alla stessa attribuiti dalla normativa, di verificare che la profilatura del cliente venga effettuata utilizzando criteri oggettivi, applicati in maniera omogenea nell'ambito della società di revisione sulla base di istruzioni procedurali che definiscano sia le modalità di determinazione della rischiosità dei singoli indicatori (ad es. settore economico, area geografica ecc.) sia i criteri di attribuzione al cliente del livello di rischio finale, così da evitare interventi manuali o interpretazioni soggettive discrezionali al fine della classificazione del rischio. I revisori debbono comunque conservare evidenza delle valutazioni condotte nell'attribuzione del profilo di rischio del cliente, provvedendo altresì a "storicizzare" il modulo di determinazione del rischio dei singoli clienti (mediante, ad es., firme elettroniche o effettuando la conversione in formato .pdf dello stesso) così da garantirne l'immodificabilità.

Il grado di rischio identificato e attribuito dovrà, pertanto, riflettere e racchiudere tutte le valutazioni compiute, sulla base dei parametri di rischio forniti dal legislatore e dall'Autorità di Vigilanza, nell'ambito del sistema interno di valutazione. Allo stesso modo, il principio dell'approccio basato sul rischio implica che il grado di rischio identificato dovrà condurre a modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio (adeguata verifica e collaborazione attiva²) differenziate, che si articoleranno attraverso l'adozione di diversi livelli di attenzione e cautela. In presenza di rischio elevato, dovranno essere adottate misure rafforzate di adeguata verifica e, ai fini dell'accettazione e/o mantenimento del cliente/incarico, dovranno o potranno essere previsti ulteriori livelli autorizzativi rispetto a quello del responsabile dell'incarico professionale e del responsabile della funzione antiriciclaggio (Cfr. anche art. 25, comma 4 bis, lett. d).

Dal punto di vista dell'iter logico procedurale, il Regolamento all'art. 21, comma 1, precisa che la profilatura della clientela deve essere eseguita nei confronti di ciascun cliente "prima dell'accettazione dell'incarico". Pertanto, l'attività di attribuzione del rischio di riciclaggio, effettuata sulla base del sistema interno di valutazione adottato, deve essere svolta nella fase di accettazione del cliente (c.d. *client acceptance*), in esito alla quale dovranno quindi scaturire sia un giudizio in

² Per il concetto di collaborazione attiva si rimanda a quanto ampiamente esposto al successivo capitolo 8.

merito al rischio generale sul cliente sia, determinato in maniera autonoma e formalizzato in modo distinto rispetto al primo, il grado specifico di rischio ai fini antiriciclaggio.

A tale proposito si noti, tuttavia, che la misurazione del rischio di riciclaggio si pone come attività principalmente diretta ad assegnare al cliente una determinata classe di rischio, al fine specifico di commisurare la portata degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Conseguentemente un cliente classificato a rischio più elevato nell'ambito del sistema di valutazione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, è un cliente che potrebbe comunque essere ritenuto "accettabile" ma nei confronti del quale tuttavia, alla luce delle valutazioni svolte, dovranno essere adottate cautele maggiori nell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

L'art. 21 comma 5 del Regolamento prescrive che, con frequenza prestabilita, occorre verificare l'appropriatezza della classe di rischio attribuita e che, in ogni caso, qualora nello svolgimento dell'attività professionale si riscontrino attività o eventi tali da incidere in modo significativo sul profilo di rischio del cliente (ad esempio, nel caso di assunzione della qualifica di PEP o di cambio del titolare effettivo), la società di revisione deve modificare tempestivamente la classe di rischio precedentemente attribuita e adeguare conseguentemente le misure e le attività afferenti all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

5.1.1 Presupposti oggettivi

Le società di revisione applicano gli obblighi di adeguata verifica della clientela con riferimento a tutti gli incarichi ad esse conferiti.

Le società di revisione non sono tenute all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica con riferimento ai seguenti incarichi:

- attività didattica o scientifica (ad esempio docenze, incluse attività di formazione a corsi e convegni, o collaborazioni editoriali);
- incarichi professionali conferiti nell'ambito di procedure giudiziarie, concorsuali ed incarichi nelle procedure di amministrazione straordinaria (restando comunque in questo caso applicabili gli obblighi segnalativi di eventuali operazioni sospette riferiti all'incarico).

5.1.2 Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte delle società di revisione constano delle seguenti attività:

- a) identificazione del cliente;
- b) identificazione dell'eventuale del titolare effettivo;
- c) verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- d) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale richiesta ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera c) del Decreto, ove gli stessi non risultino già evidenti alla luce della lettera d'incarico e delle pattuizioni ivi contenute, in particolare sull'oggetto dell'incarico professionale;

- e) esercizio di un controllo costante, nel corso del diligente esercizio dell'attività professionale.

Le attività di cui alle lett. da a) a d) debbono svolgersi prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale (al riguardo, si veda anche il paragrafo 5.2, *infra*).

In particolare, debbono essere assolti prima del conferimento gli obblighi di identificazione del cliente e del titolare effettivo, con verifica dei relativi dati mediante il confronto con quelli desumibili da una fonte affidabile ed indipendente, come si dirà nel seguito.

Tra le fonti affidabili ed indipendenti rientrano:

- a) i documenti di identità o riconoscimento in corso di validità;
- b) il registro delle imprese italiano;
- c) gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);
- d) i registri dei titolari effettivi eventualmente istituiti in altri Paesi comunitari in attuazione degli articoli 30 e 31 della IV Direttiva Antiriciclaggio;
- e) le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di altri Paesi comunitari; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti web;
- f) gli atti pubblici, le scritture private autenticate, i certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici³;
- g) la dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana⁴.

In merito al significato della "verifica", quale fase distinta nell'impianto regolamentare rispetto all'identificazione, si evidenzia sin d'ora, rinviando ai successivi paragrafi per una più approfondita disamina delle diverse fattispecie, che:

- (i) in generale, qualora per il cliente persona fisica sia stato acquisito un documento di identità in corso di validità, le società di revisione compiono ogni indagine ragionevolmente possibile, nell'esercizio della loro diligenza professionale, al fine di verificare l'autenticità e la validità del documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente acquisito;
- (ii) in presenza di basso rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo la verifica dei dati del titolare effettivo può svolgersi mediante la sola acquisizione di una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 22 del Decreto.

³ Ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 82/2005 per quanto attiene ai contenuti assistiti da efficacia probatoria legale.

⁴ Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 153/1997.

L'identificazione del cliente e del titolare effettivo e la verifica dei relativi dati possono ritenersi assolte qualora siano già state effettuate in relazione a un rapporto in essere o precedenti prestazioni professionali, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto al profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche del nuovo incarico professionale.

5.2 Individuazione del soggetto cliente

Nel sistema delineato dal Decreto, la prima delle attività di adeguata verifica è costituita dall'identificazione del cliente, mentre la seconda concerne l'identificazione del titolare effettivo, ossia la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita; si rende pertanto necessario, in primo luogo, individuare quale sia il soggetto cliente, con riferimento alle diverse tipologie di incarico professionale della società di revisione.

Si premette che le considerazioni e soluzioni nel seguito prospettate rispondono ad una logica di proporzionalità, ossia evitare la duplicazione di adempimenti, nonché osservare un approccio basato sul rischio. Infatti, con attitudine sostanziale e non formalistica, occorre concentrare gli sforzi di adeguata verifica là dove possa realmente configurarsi un rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, nonché dove vi sia la concreta possibilità per la società di revisione, nello svolgimento diligente dell'attività professionale, di "intercettare" tale rischio.

Secondo la normativa antiriciclaggio, "Cliente" è il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene dalla società di revisione una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico. Conseguentemente, "Cliente" ai fini dell'espletamento degli obblighi di adeguata verifica è la società conferente l'incarico, normalmente la medesima entità nei cui confronti vengono svolte le verifiche della società di revisione. Come meglio declinato nel paragrafo successivo, laddove non vi sia coincidenza tra soggetto conferente l'incarico e società oggetto delle verifiche della società di revisione, "Cliente" è il soggetto nel cui interesse è resa la prestazione professionale.

Posto il carattere generale delle regole sopra delineate, si forniscono nel seguito alcune sintetiche indicazioni sulla loro applicazione a particolari tipologie di incarico delle società di revisione, che potrebbero dare luogo a difficoltà interpretative. Tra esse figurano gli incarichi conferiti dalla Rete: in tale fattispecie, la prestazione professionale della società di revisione si intende resa all'entità oggetto dell'incarico, come si vedrà di seguito.

5.2.1 Particolari tipologie di incarichi delle società di revisione: individuazione del soggetto cliente ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica

1. Revisione bilancio consolidato

Revisione bilancio consolidato con incarichi separati conferiti dalle società del gruppo: oltre alla capogruppo, sono identificati come clienti tutte le società del gruppo conferenti separati incarichi professionali. Laddove, invece, l'incarico professionale provenga dalla sola capogruppo (senza incarichi separati conferiti dalle altre società del gruppo) viene identificata come cliente solo la società capogruppo.

2. Due Diligence

- a) *Acquisition Due Diligence* o altre procedure di revisione svolte su un *target*: viene identificato come cliente il soggetto conferente l'incarico per le seguenti motivazioni:
- il soggetto *target* è un centro di interessi distinto ed autonomo rispetto al soggetto conferente l'incarico; non sono infatti riconducibili ad una medesima catena proprietaria/di controllo. *Ad abundantiam*, si osserva che il *target* riveste spesso un ruolo "passivo" nell'ambito della prestazione professionale (ciò accade ad esempio negli incarichi di *data room*, in cui sovente la società di revisione non entra in contatto con la struttura manageriale del *target*);
 - assumono rilevanza per le autorità competenti alcuni aspetti eventualmente rilevabili nel soggetto conferente l'incarico, potenziale acquirente, che potrebbero evidenziare un rischio di riciclaggio;
- b) *Vendor Due Diligence (VDD)*: se l'incarico è conferito dalla società "in vendita", il cliente si identifica nella stessa società nei confronti della quale è resa la prestazione professionale. Ove, invece, l'incarico di *VDD* sia conferito da un soggetto diverso dalla società "in vendita" (ad esempio, l'azionista di maggioranza o di minoranza, che vuole vendere la propria partecipazione) il cliente si identifica nel predetto soggetto conferente l'incarico.

In ogni caso, si evidenzia che, a prescindere dall'individuazione del soggetto cliente ai fini dell'adeguata verifica della clientela, permangono gli autonomi obblighi di segnalazione delle operazioni sospette in relazione a fatti di cui la società di revisione dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso la società *target*.

3. Incarichi conferiti dal collegio sindacale, da altri organi/strutture sociali e dall'attestatore

- a) Nel caso di incarico ricevuto dal collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2403-bis del codice civile, la prestazione professionale si intende resa al soggetto nei cui confronti sono svolte le attività di ispezione e controllo di cui al predetto articolo. In tale fattispecie, l'incarico è conferito alla società di revisione da un organo societario che, in virtù del principio di immedesimazione organica, agisce non nel proprio interesse ma in quello della società presso la quale la società di revisione svolge la propria attività di ispezione e controllo, che pertanto sola si qualifica come cliente.
- b) Nel caso di incarichi ricevuti da altri organi/strutture sociali (ad es. l'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. n.231/2001), analogamente a quanto sopra, viene identificato come cliente la società nei cui confronti viene svolta la prestazione professionale.
- c) Medesima soluzione delle precedenti deve darsi all'ipotesi degli incarichi conferiti alla società di revisione dall'"attestatore" con riferimento ai piani di risanamento e di concordato preventivo (cfr. art. 67, comma terzo, lett.) d) e art. 160 R.D. 267/1942).

4. Incarichi conferiti dalla Rete

a) Incarichi conferiti dalle entità estere della Rete

La regola generale è che l'adeguata verifica sia svolta sull'entità italiana nei cui confronti vengono svolte le verifiche oggetto della prestazione professionale, ad eccezione delle *Due Diligence* per le quali si applicano le regole riportate al precedente punto 2. Tuttavia, con riferimento ai cosiddetti incarichi di "assistenza contabile staff" (ad es. inventari fisici, interpretazione di normativa o principi contabili locali, traduzioni di documenti o bilanci), per i quali, per la loro limitata portata e rilevanza, non si instaura un rapporto apprezzabile tra la società di revisione e la società italiana, si identifica come cliente l'entità estera della Rete conferente l'incarico, dal momento che non vi è alcun rapporto diretto tra società di revisione e la società italiana. Solo qualora la prestazione professionale resa dalla società di revisione assuma, nelle specifiche circostanze del singolo caso, una portata tale da far sorgere una rilevante relazione con il cliente finale, come "cliente" deve essere identificato quest'ultimo.

b) Incarichi conferiti dalle entità italiane della Rete

La soluzione dipende dalla rilevanza che nel singolo caso assume la prestazione resa dalla società di revisione.

Ogni qual volta la prestazione svolta dalla società di revisione riveste caratteristiche di autonomia nell'ambito del più ampio incarico acquisito da altra entità italiana della Rete, si identifica quale cliente il soggetto sul quale vengono svolte le attività professionali, ad eccezione delle *Due Diligence* per le quali si applicano le regole riportate al precedente punto 2. Diversamente, nei casi ove la prestazione della società di revisione sia priva di autonoma rilevanza, si identifica la società italiana della Rete la quale a sua volta, se previsto dalla normativa, ha proceduto all'adeguata verifica del cliente al quale viene reso il servizio professionale.

5. *Agreed upon procedures (AUP) e altre ipotesi residuali*

Generalmente, il cliente conferente l'incarico coincide con il soggetto in relazione al quale sono svolte le attività di verifica/prestazione professionale.

Nei casi residuali di AUP e altri incarichi in cui vi sia dissociazione tra soggetto conferente l'incarico e soggetto oggetto di verifica, quali ad esempio gli incarichi "staff loan" conferiti alla società di revisione da revisori legali o professionisti non appartenenti alla Rete, devono applicarsi, per analogia, le regole esposte ai paragrafi precedenti.

5.3 L'identificazione e verifica del cliente

5.3.1 *Cliente persona fisica*

Nel caso di cliente persona fisica, le società di revisione procedono all'identificazione del cliente mediante acquisizione dei dati identificativi forniti dallo stesso, previa esibizione di un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico, purché non modificabile. I dati identificativi da acquisire sono i seguenti: il nome e il cognome, il luogo e la data di

nascita, la residenza anagrafica e il domicilio⁵, gli estremi (tipo, numero, luogo e data di emissione) del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale⁶.

5.3.2 Cliente persona giuridica

Nel caso di cliente non persona fisica, ossia la normalità degli incarichi professionali delle società di revisione, il Regolamento dà attuazione alla norma di rango primario in modo coerente con le indicazioni fornite sul piano internazionale⁷, nonché con la peculiarità dell'attività professionale della società di revisione.

Quest'ultima si sostanzia infatti in un rapporto di durata con l'entità cliente, avente ad oggetto verifiche contabili *ex post*, con assenza (diversamente da altre categorie di destinatari in particolare gli intermediari finanziari) di interazione diuturna od episodica con il legale rappresentante o delegato del cliente, incaricato del compimento, per conto di quest'ultimo, di operazioni economico finanziarie.

Non sussistendo pertanto un soggetto che sia "esecutore" di operazioni per conto del cliente e compiute mediante/presso il soggetto destinatario il Regolamento prevede unicamente la verifica dell'effettiva esistenza del potere di rappresentanza del soggetto che opera in nome e per conto dell'entità cliente (o del suo legale rappresentante).

Pertanto, gli obblighi di identificazione e verifica dei dati relativi al cliente diverso da persona fisica constano dell'acquisizione dei dati identificativi (denominazione, sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale) del medesimo, nonché delle informazioni su tipologia, forma giuridica, oggetto sociale, finalità perseguite, e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali Autorità di Vigilanza di settore o da altri enti pubblici (quali ad esempio i registri delle persone giuridiche presso le prefetture). Nel caso di organizzazioni no profit andrà acquisita anche l'informazione circa la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte; in caso di *trust* sarà acquisita copia dell'atto istitutivo al fine di raccogliere le informazioni sulle finalità perseguite, l'identità dei beneficiari e del *trustee*, le modalità di esecuzione e ogni altra caratteristica del *trust*.

L'acquisizione e contestuale verifica dei predetti dati ed informazioni sono svolte mediante documenti ufficiali consegnati dal cliente oppure raccolti dalla società di revisione (es. visura), di cui occorre conservare copia cartacea od elettronica.

5.3.3 Identificazione e verifica non in presenza

Gli obblighi di identificazione sono assolti in presenza del cliente – del legale rappresentante o del soggetto all'uopo delegato quando il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica – prima del conferimento dell'incarico per la prestazione professionale; tuttavia essi si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

⁵ Al dato del domicilio occorrerà fare riferimento, in via sussidiaria, ogniqualvolta il dato sulla residenza non sia conoscibile (ad esempio in quanto non riportato sul documento di identificazione).

⁶ Per i soggetti esteri, laddove attribuito dall'Amministrazione finanziaria italiana.

⁷ Cfr. Raccomandazioni GAFI, nota interpretativa alla raccomandazione 10 su CDD, che indica i dati che debbono essere acquisiti in presenza di entità giuridiche.

- a) qualora l'identificazione sia già stata effettuata in relazione a un rapporto in essere o precedenti prestazioni professionali, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto al profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche del nuovo incarico professionale;
- b) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello di massima sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del Decreto Legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e delle relative disposizioni di attuazione, nonché di un'identità digitale di livello massimo di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014 o identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- d) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
- e) qualora la società di revisione si avvalga dell'adeguata verifica effettuata da parte di terzi ai sensi dell'art. 26 e seguenti del Decreto.

5.4 L'identificazione e verifica del titolare effettivo

5.4.1 Disposizioni generali

L'identificazione del titolare effettivo, in quanto parte delle attività di adeguata verifica, avviene in rapporto alla società cliente, individuata ai sensi del paragrafo 5.2. Le società di revisione procedono all'identificazione del titolare effettivo, senza che sia necessaria la presenza fisica di quest'ultimo, contestualmente all'identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da quest'ultimo forniti.

Si segnala che all'art. 22, comma primo, lettera b), del Regolamento si fa riferimento all'attività di identificazione dell'*eventuale* titolare effettivo. In merito al significato da attribuire ad "eventuale", in occasione della consultazione del Regolamento di adeguata verifica, la Consob ha confermato la necessità che l'identificazione del titolare effettivo venga effettuata in tutti i casi in cui il cliente non sia una persona fisica. Il termine "eventuale" – ha precisato la Consob – è stato inserito in quanto non si può escludere la possibilità che l'incarico professionale sia conferito alla società di revisione da un cliente persona fisica in nome e per conto proprio (e non già per conto di una distinta persona fisica o giuridica), nel qual caso non risulterebbe applicabile l'obbligo di identificazione del titolare effettivo.

L'obbligo di identificazione in commento impone l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per ricostruire, con ragionevole attendibilità l'assetto proprietario e di controllo del cliente, consultando ogni fonte informativa utile al fine di individuare il titolare effettivo e verificarne i dati. Si ritiene che il revisore possa avvalersi a tale fine anche delle metodologie, degli strumenti e delle prassi utilizzate per lo svolgimento dell'attività di revisione, in conformità alla

disciplina propria di quest'ultima ed ai principi di revisione, senza che debbano essere poste in essere attività investigative estranee all'attività istituzionale svolta dalla società di revisione, nonché al suo ruolo e poteri. Delle evidenze utilizzate per i riscontri viene acquisita e conservata copia in formato cartaceo ed elettronico.

5.4.2 Individuazione del titolare effettivo

L'individuazione del soggetto titolare effettivo deve avvenire in base a quanto stabilito dal Decreto (segnatamente gli articoli 1, comma 2, lett. pp) e all'art. 20).

(i) Cliente persona fisica

Nel caso di cliente persona fisica, quest'ultima dovrà dichiarare per iscritto se essa sia il titolare effettivo (*i.e.*, il soggetto nel cui interesse, in ultima istanza, il rapporto continuativo con la società di revisione è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita) ovvero, in alternativa, fornire i dati del diverso soggetto titolare effettivo (*i.e.* il diverso soggetto per conto del quale è resa l'attività professionale della società di revisione). In particolare, nel caso in cui l'incarico professionale sia conferito da persona fisica, in nome proprio, per conto di un'altra persona fisica, il "titolare effettivo" è la persona fisica (o le persone fisiche) nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

(ii) Cliente non persona fisica

Nel caso di cliente diverso da persona fisica, occorre in primo luogo analizzare la struttura di proprietà e di controllo del cliente, sino ad individuare la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Cliente società

Stante la definizione sopra riportata, in caso di società di capitali (cfr. art. 20 del Decreto):

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Cliente persona giuridica privata

Nel caso di persone giuridiche private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati (cfr. art. 20 comma quarto), come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica (ad esempio Rappresentante Legale, Amministratore Delegato, ecc.).

Le società di revisione conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del capoverso precedente (criterio residuale), delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 20 del Decreto.

Nel caso di incarichi conferiti da società fiduciaria che agisca per conto dei fiduciari, essa sarà tenuta, ai sensi dell'art. 22 del Decreto a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiduciari quali titolari effettivi del rapporto o dell'operazione; se i fiduciari sono persone diverse dalle persone fisiche, occorre identificarne il titolare o titolari effettivi persone fisiche secondo le regole sopra indicate. Nel caso in cui la fiduciaria agisca in nome e per conto proprio, debbono essere identificati e verificati i dati del titolare o titolari effettivi secondo le norme relative alle società.

Cliente non persona fisica diverso da società e da persona giuridica privata

Nel caso di *trust* o istituti giuridici affini⁸ sono cumulativamente individuati come titolari effettivi ai sensi dell'art. 22, comma quinto del Decreto:

- a) il costituente o i costituenti;
- b) il fiduciario o i fiduciari;
- c) il guardiano o i guardiani ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti;
- d) i beneficiari o classe di beneficiari;
- e) le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul *trust* o sull'istituto giuridico affine e qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel *trust* attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

⁸ Per le finalità di cui al Decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 5-bis, si considerano istituti giuridici affini al *trust* gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei *trust* espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

I criteri formulati sopra, ai sensi degli artt. 20 e 22 comma 5 del Decreto, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica.

Pluralità di titolari effettivi

Nel caso in cui più persone fisiche presentino i requisiti sopra individuati, per i fini della normativa antiriciclaggio vi saranno più titolari effettivi, e pertanto l'attività di identificazione e verifica dovrà svolgersi nei confronti di ognuna di esse.

5.4.3 Modalità di identificazione del titolare effettivo e verifica dei dati identificativi

I Revisori procedono all'identificazione del titolare effettivo, senza che sia necessaria la presenza fisica di quest'ultimo, contestualmente all'identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questo forniti.

L'identificazione del titolare effettivo si compie mediante attestazione, resa per iscritto sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 22 del Decreto, dalla persona fisica che conferisce, in nome e per conto della società cliente, l'incarico alla società di revisione, ovvero dal legale rappresentante della società cliente.

L'attestazione dovrà contenere i dati identificativi, ricavabili da un valido documento di identificazione o da altra valida fonte informativa, esempio estratto camerale.

In alternativa all'attestazione del cliente, la società di revisione potrà ottenere le predette informazioni in altro modo, quale ad esempio, per mezzo di una dichiarazione di soggetto apicale della società cliente diverso dalla persona fisica conferente l'incarico.

Per la verifica dei dati concernenti il titolare effettivo, i Revisori adottano misure proporzionate al grado di rischio del cliente e dell'attività professionale prestata.

Pertanto, in presenza di basso rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo, gli obblighi di verifica si ritengono assolti mediante l'acquisizione della predetta dichiarazione del cliente, resa ai sensi dell'art. 22 del Decreto.

Diversamente, nei casi in cui:

- si sia in presenza di un rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo, su cliente e/o incarico non basso, tenuto conto in particolare dei fattori di rischio inerenti la forma giuridica, gli assetti proprietari e il gruppo di appartenenza della società cliente, laddove si ravvisino elementi di complessità od opacità che possano ostacolare l'individuazione del titolare effettivo⁹; o
- si abbia motivo di dubitare della veridicità/affidabilità o della completezza della dichiarazione del cliente, oppure
- in base all'approccio basato sul rischio, comunque lo si ritenga necessario e/od opportuno,

⁹ Si veda, per la individuazione di tali Paesi, il successivo paragrafo 5.5.

la società di revisione dovrà porre in essere ulteriori attività di riscontro delle dichiarazioni del cliente. Ciò potrà avvenire in via autonoma o per il tramite del cliente, mediante ricorso a (una o più) fonti affidabili e indipendenti, quali, a titolo esemplificativo, pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (es. bilanci, elenchi soci, altri atti societari), documenti di identificazione contenenti informazioni sui titolari effettivi, oppure richieste di dichiarazioni specifiche a soggetti terzi, in particolare professionisti e/o entità della Rete, o a soggetti che forniscano informazioni economico commerciali, scegliendo e graduando le predette attività mediante un approccio basato sul rischio e conservando copia, in formato elettronico o cartaceo, delle verifiche svolte.

Nel caso specifico in cui sussistano dubbi sull'attendibilità del soggetto attestante e sulla veridicità e completezza delle sue dichiarazioni, può essere opportuno verificarne l'identità mediante riscontro in un documento di identificazione in corso di validità. Inoltre, può essere consultato il sistema pubblico per la prevenzione del furto d'identità di cui al Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 64.

In caso di pluralità di titolari effettivi, i predetti adempimenti di identificazione e verifica vanno espletati nei confronti di ciascuno di essi.

Per quanto concerne i dati identificativi del titolare effettivo, che debbono essere acquisiti e verificati dalla società di revisione, essi sono i seguenti: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale (per i soggetti non residenti cfr. supra). Si rammenta inoltre che ai fini della valutazione del rischio di riciclaggio devono essere acquisite anche informazioni in merito all'attività (settore economico prevalente) del titolare effettivo e la verifica della registrazione, residenza o stabilimento in aree geografiche a rischio elevato.

A supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo può essere consultata l'apposita sezione del Registro delle imprese¹⁰; per le relative modalità di conservazione della documentazione raccolta si rimanda al successivo par. 7.3.

Nell'ipotesi in cui la società di revisione non giunga alla identificazione del titolare effettivo, essa dovrà astenersi dallo svolgimento della propria prestazione professionale. Al riguardo si veda anche il successivo paragrafo 5.

¹⁰ L'art. 21 del Decreto ha posto a carico delle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 c.c. e delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. n. 361/2000, nonché dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali secondo quanto disposto dall'art. 73 del D.P.R. n. 917/1986 nonché degli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica Italiana, l'obbligo di comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposite sezioni. Alla data di redazione del presente documento tale previsione normativa, la cui implementazione è affidata (anche per gli aspetti relativi all'interconnessione tra le predette sezioni del Registro delle imprese e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e trust) a un decreto del MEF che, *inter alia*, regolerà le modalità attraverso le quali i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze tra le informazioni relative alla titolarità effettiva da essi acquisite nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela e le informazioni rilevabili dalle predette sezioni del registro, non è ancora entrata in vigore.

5.5 Obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica della clientela

Al paragrafo 2.3 che precede è stata evidenziata la centralità nel sistema della normativa antiriciclaggio dell'approccio basato sul rischio, e la conseguente graduazione e flessibilità nell'adempimento degli obblighi, che deve essere correlato al profilo di rischio attribuito al cliente/incarico.

Per talune categorie di clienti, il legislatore dell'Unione Europea e italiano hanno effettuato una valutazione generale e preventiva di rischio, stabilendo che ad esse si applichino obblighi semplificati o rafforzati di adeguata verifica.

5.5.1 Obblighi semplificati di adeguata verifica

L'Allegato 1 al Regolamento elenca i fattori di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in presenza dei quali è possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica. Più in dettaglio si riportano di seguito i fattori di basso rischio relativi al cliente e al titolare effettivo identificati dal predetto Regolamento:

- società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione Europea. Si precisa al riguardo che in presenza di PEP le misure semplificate che possono essere adottate sono limitate ad una diversa modulazione dei tempi di esecuzione delle attività ordinarie di identificazione del cliente e del titolare effettivo (l'art. 30 del Provvedimento al comma 3 lettera a) cita ad esempio la necessità di raccogliere immediatamente i dati identificativi consentendo di acquisire la copia del documento nei successivi 30 giorni); è inoltre prevista la possibilità di verificare il titolare effettivo attraverso l'acquisizione di una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente;
- intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2 del Decreto Antiriciclaggio, (con l'esclusione di alcune specifiche categorie elencate nell'Allegato). Più in dettaglio rientrano in tale categoria:
 - banche;
 - Poste Italiane S.p.A.;
 - istituti di moneta elettronica (IMEL);
 - istituti di pagamento;
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - società di gestione del risparmio (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile (SICAV);
 - società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare;
 - imprese di assicurazione che operano in Italia nel ramo vita;
 - intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB;
 - Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

- soggetti disciplinati dagli articoli 111 (istituti di microcredito) e 112 (confidi) del TUB;
 - succursali insediate in Italia dei soggetti indicati nei punti precedenti aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato estero;
 - intermediari bancari e finanziari e le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale nel territorio italiano;
- clienti e/o titolare effettivo residenti o aventi sede in aree geografiche a basso rischio, e il cui elenco è analiticamente riportato sempre nell'Allegato 1 lettera B) Fattori di basso rischio geografici.

Si precisa che l'applicabilità delle misure semplificate di adeguata verifica previste dall'art. 23 del Decreto Antiriciclaggio, ora risulta sensibilmente ridotta rispetto al passato¹¹; l'art. 30 del Regolamento prevede, infatti, che le misure di adeguata verifica semplificata consistano solo in una riduzione dell'estensione e/o della frequenza degli obblighi di adeguata verifica attraverso:

- a) una modulazione dei tempi di esecuzione delle attività ai fini dell'identificazione del cliente o del titolare effettivo (ad esempio attraverso l'immediata raccolta dei dati identificativi e il rinvio fino a un massimo di trenta giorni dell'effettiva acquisizione della copia della dichiarazione sottoscritta dal cliente);
- b) una riduzione della quantità di informazioni da raccogliere (ad esempio prevedendo che la verifica del titolare effettivo sia effettuata acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità, e l'utilizzo di presunzioni nell'individuazione dello scopo e della natura del rapporto, in caso la prestazione professionale abbia ad oggetto l'attività di revisione legale);
- c) una riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell'adeguata verifica, prevedendo che l'aggiornamento sia condotto al ricorrere di specifiche circostanze (quali, ad esempio, il conferimento di un nuovo incarico), e richiedendo comunque un aggiornamento dei dati almeno ogni cinque anni.

Le società di revisione sono tenute a verificare il permanere dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata, con modalità e frequenza stabilite secondo l'approccio basato sul rischio, conservando inoltre le informazioni raccolte e gli esiti delle verifiche svolte per accertare la categoria di appartenenza per tutta la durata del rapporto.

Le società di revisione si debbono astenere dall'applicazione degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela qualora abbiano motivo di ritenere che l'identificazione del cliente e del titolare effettivo non sia attendibile, nei casi in cui non sussistano più le condizioni per la configurazione di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ovvero vi sia il sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

¹¹ Si rammenta che l'art. 25 del Decreto nella versione precedente il D.Lgs. 90/2017 consentiva di fatto di non identificare e registrare gli incarichi acquisiti nei confronti dei soggetti in commento.

Si precisa altresì che, in caso di ricorrenza di uno dei fattori di basso rischio previsti dall'Allegato 1 del Regolamento, dovrà provvedersi in ogni caso alla profilatura del rischio del cliente e non sarà possibile attuare misure di adeguata verifica semplificata in caso di compresenza di uno o più fattori di rischio alto di cui all'Allegato 2 del Regolamento.

Da ultimo, si evidenzia che rimangono sempre applicabili gli obblighi segnalativi e comunicativi.

5.5.2 Obblighi rafforzati di adeguata verifica

Ai sensi dell'art. 24 del Decreto Antiriciclaggio, la società di revisione applica obblighi rafforzati di adeguata verifica in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Secondo quanto richiesto dall'art. 31 comma 3 del Regolamento, i revisori definiscono e formalizzano le specifiche misure di adeguata verifica rafforzata da assumere nei confronti dei clienti a rischio elevato, anche in base alla tipologia di attività professionale prestata, e conservano evidenza scritta dell'applicazione delle stesse.

L'Allegato 2 "Fattori di rischio elevato" del Regolamento declina i fattori di rischio elevato relativi al cliente e al titolare effettivo che la società di revisione deve considerare nell'ambito delle proprie procedure di profilazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In dettaglio i fattori di elevato rischio sono i seguenti:

- 1) prestazioni professionali instaurate ovvero eseguite in circostanze anomale (ad esempio nei casi in cui il cliente è riluttante nel fornire le informazioni richieste, varia ripetutamente le informazioni fornite, dà informazioni incomplete o erranee, fornisce informazioni non coincidenti con quelle rilevate dal revisore nello svolgimento dell'attività professionale);
- 2) clienti e/o titolare effettivo residenti o aventi sede in aree geografiche a rischio elevato. Tale fattore ricorre nei casi in cui il cliente e/o il titolare effettivo sono residenti, ovvero hanno la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con Paesi "a rischio elevato" secondo i criteri di cui alla lettera B del medesimo Allegato 2, ovvero:
 - Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della IV Direttiva Antiriciclaggio;
 - Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio;
 - paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti;
 - paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
 - paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche;

- paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.

Si precisa al riguardo che il medesimo Allegato individua puntualmente le fonti informative che i revisori possono consultare per l'individuazione delle aree geografiche ad alto rischio.

- 3) indici reputazionali negativi relativi al cliente, al titolare effettivo e agli esponenti delle funzioni di amministrazione e direzione. In tale ambito assume rilievo, ad esempio, la sussistenza di procedimenti penali, procedimenti per danno erariale, procedimenti per responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, eventuali sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente o del relativo titolare effettivo. Le informazioni inerenti alla reputazione rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente e/o al titolare effettivo in virtù, ad esempio, di rapporti familiari o d'affari;
- 4) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale (a titolo esemplificativo i trust, le società fiduciarie, le fondazioni e gli ulteriori soggetti giuridici che possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari). Con riferimento alle società fiduciarie ex art. 199 TUF, la vigilanza della Banca d'Italia costituisce un fattore di mitigazione del rischio, che può determinare l'applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica;
- 5) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari (cd. *nominee shareholder*);
- 6) tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Il provvedimento cita in particolare il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, attività prestata da agenti in attività finanziaria e "soggetti convenzionati e agenti" nel servizio di rimessa di denaro;
- 7) tipo di attività economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione; ad esempio i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, appalti pubblici, sanità, edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili;
- 8) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette;
- 9) cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica;
- 10) assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta. Al riguardo deve essere considerata la forma giuridica adottata dal cliente, specie ove presenti particolari elementi di complessità od opacità che impediscono o ostacolano l'individuazione del titolare effettivo o del reale oggetto sociale o di eventuali collegamenti azionari o finanziari con soggetti aventi sede in aree geografiche a rischio elevato.

Nell'ambito dell'adeguata verifica rafforzata la società di revisione è tenuta ad adottare misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza. Dette misure si articolano in una o più delle attività previste dal comma 4 dell'art. 31 del Regolamento, qui di seguito elencate:

- a) acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo. Rilevano, in particolare, le informazioni sulla reputazione e su eventuali atti pregiudizievoli concernenti il cliente e/o il titolare effettivo (anche in relazione ad attività esercitate in passato), nonché i soggetti notoriamente legati al cliente e/o al titolare effettivo in virtù, ad esempio, di rapporti familiari o d'affari;
- b) approfondimento sullo scopo e sulla natura del rapporto;
- c) intensificazione della frequenza dei controlli volti a rilevare aggiornamenti delle informazioni acquisite e variazioni del profilo di rischio;
- d) esecuzione di analisi e controlli (di carattere contabile nel caso di incarichi di revisione) più approfonditi, estesi e/o frequenti nel corso dello svolgimento della prestazione professionale, al fine di rilevare eventuali elementi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

A livello operativo, l'art. 15, comma 3, del Regolamento precisa che *“Nel caso di assegnazione di un grado di rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, [...] il partner responsabile dell'incarico stabilisce, con il contributo del responsabile della funzione antiriciclaggio, le misure di rafforzata verifica da applicare e provvede a conservarne evidenza scritta”*.

Inoltre, l'art. 31, comma 3, del Regolamento sancisce che *“I Revisori definiscono e formalizzano le specifiche misure di adeguata verifica rafforzata da assumere nei confronti dei clienti a rischio elevato, anche in base alla tipologia di attività professionale prestata, e conservano evidenza scritta dell'applicazione delle stesse”*.

Al fine di ottemperare alle sopra richiamate disposizioni, si suggerisce di prevedere a livello procedurale la stesura e l'aggiornamento periodico, per ciascun cliente con livello di rischio alto e sulla base degli specifici indicatori di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevati, di adeguata documentazione nella quale:

- illustrare le misure rafforzate programmate (in particolare la tipologia di controlli contabili più estesi e/o approfonditi e/o frequenti che si intende svolgere e gli approfondimenti informativi sul cliente e sul titolare effettivo o di altro tipo da effettuare) con la relativa cadenza o orizzonte temporale;
- conservare evidenza della tempistica di esecuzione delle misure programmate e dei relativi esiti.

Nella documentazione in discorso dovrebbe essere altresì conservata evidenza del coinvolgimento e del contributo dei soggetti apicali del team di lavoro e della funzione antiriciclaggio, secondo quanto previsto nelle relative procedure operative. Le società di revisione definiscono le procedure operative opportune per la conservazione delle evidenze documentali, tenuto conto degli indirizzi forniti dall'art. 33 del Regolamento.

Inoltre, il Decreto Correttivo all'art. 24, comma 5 prevede che debbano essere applicate sempre misure rafforzate di adeguata verifica in caso di:

- a) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;
- b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo (fattispecie non applicabile alle società di revisione);
- c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano "persone politicamente esposte" (sul punto si veda anche *infra*).

Si rammenta che nelle fattispecie sub a) e c), prima di avviare o proseguire un rapporto professionale, è necessario ottenere l'autorizzazione dai soggetti titolari dei poteri di amministrazione o direzione o da loro delegati.

Ai sensi dell'art 1 del Decreto Antiriciclaggio, le "persone politicamente esposte" ("PEP") sono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base delle disposizioni del medesimo Decreto Antiriciclaggio¹².

¹² Definizione di persone politicamente esposte contenuta nel Decreto Antiriciclaggio:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, ViceMinistro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche che, ai sensi del Decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Si osservi che la valutazione di PEP deve essere obbligatoriamente effettuata nei confronti della persona fisica cliente e del titolare effettivo; tuttavia la società di revisione potrà ampliare le proprie analisi ad altri soggetti in relazione a potenziali elementi di rischio riscontrati.

Al riguardo il Decreto Correttivo, superando una contraddizione del sistema, ha escluso dall'applicazione *tout court* degli obblighi rafforzati la fattispecie in cui il soggetto PEP agisca in veste di organo della pubblica amministrazione, prevedendo che, in detta ipotesi, i soggetti obbligati adottino misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n, 2 (ossia, l'applicazione di obblighi semplificati alle pubbliche amministrazioni).

Al fine di chiarire la portata operativa della nuova norma appare opportuno ricordare che l'art. 1, comma 2, lett. hh) del Decreto definisce pubbliche amministrazioni *“le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica”*;

A titolo esemplificativo, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni per le fattispecie più ricorrenti, nell'assunto che sul cliente oggetto di profilazione non siano stati identificati ulteriori elementi di rischio:

- la prestazione professionale nei confronti di una Regione non è soggetta a misura rafforzata, in quanto il soggetto cliente rientra nella definizione di pubblica amministrazione. Ad analoga conclusione si perviene nel caso in cui la prestazione professionale sia resa in favore di una società controllata dalla Regione stessa. Tuttavia, nel caso in cui il Presidente della Regione sia anche un imprenditore, la prestazione professionale resa nei confronti della sua azienda sarà soggetto ad obbligo rafforzato di adeguata verifica;
- la prestazione professionale nei confronti di un partito politico è soggetta a misura rafforzata di adeguata verifica, in quanto il rappresentante legale e il titolare effettivo del partito sono soggetto PEP, e il partito non rientra nella definizione di pubblica amministrazione.

Il Decreto e il Regolamento precisano che la società di revisione deve definire adeguate procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientrino nella nozione di PEP. Al riguardo le società di revisione, oltre a ottenere le pertinenti informazioni dal cliente, possono avvalersi di ulteriori fonti, quali, ad esempio, siti internet ufficiali delle autorità dei Paesi di provenienza e database di natura commerciale. Qualora il cliente o il titolare effettivo rientri nella definizione di PEP, l'avvio o la prosecuzione del rapporto professionale devono essere autorizzati da un amministratore, dal rappresentante legale o da persona che svolga funzioni equivalenti (ad esempio il responsabile della funzione antiriciclaggio), ai quali sia stata conferita apposita delega (i medesimi soggetti sono competenti a decidere anche in merito all'eventuale successiva perdita dello status di PEP e alla conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica).

La società di revisione, qualora si trovi innanzi a un soggetto, dalla stessa originariamente individuato come PEP in sede di instaurazione del rapporto, che abbia cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da oltre un anno, deve valutare, sulla base di un approccio basato sul rischio, se continuare ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela e, qualora non ravvisi alcun rischio nel caso di specie, potrà applicare misure ordinarie di adeguata verifica.

Infine, ai sensi dell'art. 31, comma 5, vige l'obbligo di adottare misure rafforzate di adeguata verifica con riferimento ai clienti nei confronti dei quali sia stata trasmessa alla UIF una segnalazione di operazione sospetta. Tali misure vanno applicate fino a quando le società di revisione ritengano di escludere l'esistenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

5.6 L'ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale

L'obbligo di acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale può ritenersi assolto alla luce dei comuni intendimenti delle parti espressi nel contratto di conferimento dell'incarico e nella fase di negoziazione precontrattuale e *client and engagement acceptance*. Si consideri, inoltre, che l'incarico di revisione legale è sovente previsto da norme di legge.

Nel caso in cui non si ricada nelle ipotesi sopra citate, sarà necessario richiedere le informazioni in questione e riportare nella lettera di incarico lo scopo e la natura dell'incarico. Ad eccezione dei casi in cui vengano individuati specifici rischi connessi con lo scopo e la natura della prestazione, si dovrebbero escludere ulteriori indagini di tipo esplorativo.

5.7 Il controllo costante nel corso della prestazione professionale

Il Decreto Antiriciclaggio specifica, all'art. 18, comma 1 lettera d), che il controllo costante del rapporto con il cliente si attua, *"...per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di cui alle lettere a), b) e c)"*¹³ *"anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base delle informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività"*.

Il controllo costante nel corso della prestazione professionale risponde alla esigenza di disporre di un quadro informativo aggiornato del cliente e di individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione dall'esecuzione della prestazione professionale o dalla prosecuzione del rapporto).

¹³ Ovvero l'identificazione del cliente, del titolare effettivo e le informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale.

A tal fine, la società di revisione dovrà anzitutto verificare, durante l'intero corso di svolgimento della prestazione professionale (sulla base di una periodicità da stabilirsi in base al rischio di riciclaggio associato al cliente e all'incarico di cui trattasi):

- l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisiti ai fini della profilatura del rischio di riciclaggio e finanziamento del cliente e in sede di adeguata verifica;
- la coerenza del set informativo di cui al punto precedente rispetto alla conoscenza del cliente acquisita nel corso dello svolgimento dell'incarico;
- la presenza di eventuali elementi che possano indurre a ritenere che il cliente stia operando per conto di un titolare effettivo diverso da quello precedentemente individuato.

In particolare, la società di revisione dovrà accertare periodicamente che i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo (come sopra individuati) nonché i dati necessari per valutare il rischio siano quelli di cui si è venuti a conoscenza in sede di instaurazione del rapporto (inclusa la verifica circa l'eventuale scadenza dei documenti di riconoscimento ai fini di acquisire i dati aggiornati) e, in caso di variazioni, dovrà procedere alla raccolta dei dati/documenti aggiornati e alle necessarie modifiche e registrazioni nei propri archivi¹⁴.

Secondo quanto specificato dal Regolamento, l'adempimento dell'obbligo di controllo costante si sostanzia inoltre nello svolgimento delle verifiche e dei controlli previsti dai principi di revisione. L'obbligo del "controllo costante" in linea di principio non richiede, tuttavia, lo svolgimento di procedure di verifica specifiche, volte alla ricerca di operazioni sospette, di infrazioni alle limitazioni all'uso del contante o dei titoli al portatore, aggiuntive rispetto a quelle richieste dal processo di revisione e definite dai principi di revisione raccomandati dalla Consob¹⁵. Si noti, infatti, che le procedure previste dai principi di revisione già consentono, unitamente agli indicatori di anomalia emanati dalle competenti autorità, di assolvere alle finalità poste dalla normativa antiriciclaggio. È principalmente nell'ambito delle procedure da svolgere in ottemperanza a tali principi di revisione che il revisore contabile potrebbe giungere a sospettare o avere motivi ragionevoli per sospettare "che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo" e, quindi, giungere alla segnalazione di un'operazione sospetta ai sensi dell'art. 35 del Decreto Antiriciclaggio.

¹⁴ La società di revisione si può avvalere anche di procedure automatiche di segnalazione della scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché di segnalazione dell'acquisizione di specifiche qualità (ad esempio, quella di PEP), ovvero dell'inclusione in liste o elenchi (ad esempio, quelli previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti ministeriali ex D.Lgs. 109/07, emanati al fine di contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale).

¹⁵ Possono essere individuati come principali riferimenti il Principio di revisione 220 – Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile, il Principio di revisione 250 – Gli effetti connessi alla conformità a leggi e regolamenti, ed il Principio di revisione 500 – Elementi probativi, il Principio di revisione 550 – Le Parti correlate, il Principio di revisione 315 La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi, il Principio di revisione 240 – La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio. Va tuttavia tenuto presente che con riferimento ai casi di rischio di riciclaggio diverso da quello basso/normale o in presenza di indicatori anomali, la società di revisione potrebbe essere chiamate a porre in essere, sempre nell'ambito del "controllo costante", procedure di verifica specifiche.

Le risultanze del controllo costante possono condurre all'aggiornamento di dati, informazioni e profili di rischio, all'effettuazione di più ampie e approfondite verifiche (anche all'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata), all'individuazione di anomalie e incongruenze che possono condurre alle dimissioni dall'incarico professionale, salvi in ogni caso gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Al pari delle altre attività incluse negli adempimenti previsti dagli obblighi di adeguata verifica, in presenza di rischio di riciclaggio diverso dal basso, il team dell'incarico dovrà prestare maggiore attenzione all'operatività del cliente e conseguentemente prevedere procedure più approfondite o con tempistiche diverse rispetto a quelle previste in presenza di rischio basso, applicando pertanto le misure rafforzate già esposte al paragrafo 5.5.2 .

Il Regolamento specifica che, sulla base delle risultanze del controllo costante svolto, la società di revisione deve:

- aggiornare ove necessario il profilo di rischio del cliente;
- in caso di riscontro di anomalie o di elementi di incongruenza, porre in essere gli adempimenti appropriati al caso (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette) e valutare se ricorrono i presupposti per l'astensione dalla prosecuzione del rapporto.

In caso di innalzamento della classe di rischio derivante dal controllo costante, la società di revisione si astiene dall'applicazione delle misure semplificate e si attiene agli adempimenti ordinari o rafforzati di adeguata verifica.

5.8 L'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi

Gli artt. 26 e seguenti del Decreto Antiriciclaggio prevedono la possibilità che la società di revisione non svolga direttamente le attività di adeguata verifica della clientela che devono essere svolte al momento dell'instaurazione del rapporto (i.e. l'intero complesso delle attività previste nell'art. 18 del Decreto Antiriciclaggio, con la sola eccezione del controllo costante), ma si avvalga delle risultanze dell'adeguata verifica della clientela svolta da soggetti "terzi" anch'essi destinatari del Decreto Antiriciclaggio, fermo restando che la società di revisione rimane l'unica responsabile dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio su di essa gravanti ai sensi di legge.

Tale modalità consiste nel ricevere un'idonea attestazione scritta, rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica in proprio in presenza del cliente in relazione alla costituzione di un rapporto tuttora in essere.

Si noti che, contrariamente a quanto avveniva in passato, le società di revisione sono ora autorizzate a rilasciare o ricevere le attestazioni in merito all'adeguata verifica della clientela anche nei confronti o da altre entità legali appartenenti alla stessa Rete.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in particolare che le società di revisione possano ricevere l'attestazione, da parte dei seguenti soggetti:

- a. gli intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 3;

- b. gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'art. 128-quater commi 2 e 6 TUB, limitatamente alle operazioni di importo inferiore a Euro 15.000, relative alle prestazioni di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica di cui all'art. 17 comma 6;
- c. gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri stati membri;
- d. gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un paese terzo, che sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva europea e che sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'unione europea;
- e. i professionisti nei confronti di altri professionisti.

Il Regolamento nell'Allegato 3 "Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica" specifica che l'attestazione deve essere riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei (sottoscrizione cartacea da parte del personale a ciò autorizzato, invio con sistemi informatici, ecc.) e deve essere trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente.

L'attestazione può essere resa in forma cartacea o informatica e deve espressamente confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attività effettuate.

Essa deve contenere:

- a) i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;
- b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;
- c) le informazioni sulla natura e sullo scopo della prestazione professionale.

Il terzo dovrà rendere disponibile alla società di revisione (qualora questa ne faccia richiesta o svolga una verifica) la copia dei documenti e delle informazioni acquisite.

Spetta comunque sempre alla società di revisione, in quanto responsabile dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, valutare se gli elementi informativi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge. In caso contrario la società di revisione provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:

- informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;
- apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;
- adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;
- astenersi dall'accettare l'incarico professionale, valutando se effettuare una segnalazione all'UIF qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 35 del Decreto Antiriciclaggio (tale scelta va assunta, in particolare, qualora il Revisore si trovi nell'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica).

Nell'ambito delle modalità di raccolta e scambio delle informazioni con i terzi, il Revisore:

- definisce le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, individua i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;
- predispone strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;
- verifica, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni desunte dagli stessi;
- acquisisce, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti.

Da ultimo si segnalano i chiarimenti interpretativi forniti da Consob nella relazione illustrativa al Regolamento, con la quale vengono esaminati gli esiti della consultazione. Al riguardo, viene precisato che il revisore può avvalersi, nello svolgimento dell'attività di adeguata verifica, dell'ausilio operativo di altri soggetti esterni del cui operato il revisore risulta direttamente responsabile (tipicamente una società di servizi cui vengono appaltate alcune attività da parte di tutte le società della rete). Tuttavia, Consob precisa, tale scelta organizzativa è priva di rilevanza esterna, poiché la responsabilità degli obblighi di adeguata verifica è ricondotta sempre e solo in capo alla società di revisione. Ne consegue che un'eventuale attestazione dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica potrà essere rilasciata solo dalla società di revisione e non anche dalla società di servizi.

6. L'OBBLIGO DI ASTENSIONE

6.1 L'obbligo di astensione e il rapporto con l'approccio basato sul rischio

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, i Revisori in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo risultante da specifiche previsioni normative (art. 24 comma 5 del Decreto Antiriciclaggio) o da autonome valutazioni in seguito alla profilatura della clientela applicano misure rafforzate di adeguata verifica (cfr. *supra*...)

In presenza di un rischio considerato non basso a seguito alla profilatura della clientela, non vi è obbligo per i revisori di astenersi o di porre fine, *tout court*, all'incarico ma questi sono obbligati a porre in essere le misure di adeguata verifica rafforzata. Qualora i Revisori non siano in grado di applicare le misure di adeguata verifica rafforzata, non accettano l'incarico ovvero pongono fine al rapporto già in essere e valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta (art. 31, comma 9 del Regolamento).

L'obbligo di astensione scatta in caso di impossibilità oggettiva (art. 42 del Decreto Antiriciclaggio) di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 6 dell'art. 30 del Regolamento, i revisori si astengono dall'applicazione delle misure semplificate e si attengono agli adempimenti ordinari o rafforzati di adeguata verifica, salvo che non intendano

astenersi dall'accettazione/prosecuzione dell'incarico e ferma restando la valutazione in merito all'invio di una segnalazione di operazione sospetta.

6.2 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e l'obbligo di astensione

Secondo quanto stabilito dall'art. 18 comma 2 del Decreto, le società di revisione debbono svolgere le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo *"... prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ..."*.

Sotto il profilo procedurale, l'obbligo di adeguata verifica della clientela va quindi completato prima del conferimento dell'incarico ossia, per gli incarichi di revisione legale, prima della sottoscrizione del contratto di conferimento dell'incarico che fa seguito alla delibera assembleare di nomina della società di revisione, ovvero entro la data in cui il Revisore sia venuto a conoscenza dell'avvenuta accettazione della proposta di servizi professionali. Ciò si traduce nell'esigenza di identificare il cliente, acquisire idonee informazioni in merito al titolare effettivo e in ordine allo scopo e alla natura della prestazione prima dell'invio della proposta di servizi professionali da parte della società di revisione, alla stregua di quanto già svolto ai fini delle procedure di *client acceptance/continuance*. Benché la società di revisione nell'ambito delle procedure di *client acceptance/continuance* già venga nella sostanza a conoscenza delle informazioni necessarie per identificare il soggetto nei confronti del quale sta presentando una proposta di servizi professionali, da un punto di vista formale la documentazione valida ad identificare e verificare il cliente ai fini antiriciclaggio (cfr. *supra* 5.3 e 5.4) viene a volte consegnata alla sola società di revisione che risulta aggiudicataria dell'incarico, e pertanto solo a seguito della relativa delibera assembleare di conferimento d'incarico. Lo stesso dicasi allorché l'assegnazione di un incarico è soggetta ad una procedura di gara ai sensi del codice degli appalti da parte della Pubblica Amministrazione o di un organismo di diritto pubblico.

Da un punto di vista pratico, in tali casi si ritiene comunque accettabile ottenere tutte le informazioni necessarie ad identificare il cliente e il titolare effettivo prima dell'emissione della proposta, raccogliendo la documentazione da inserire nel fascicolo antiriciclaggio non appena si ha conoscenza del conferimento dell'incarico. Per contro, qualora non si sia stati in grado di ottenere tutta la documentazione necessaria per la verifica del cliente e del titolare effettivo, si potrà elevare il grado di rischio in sede di profilazione del cliente, abbassando poi lo stesso nel momento in cui il cliente fornisce tutte le informazioni necessarie a svolgere l'adeguata verifica (può essere ad esempio il caso di un cliente che, in sede di gara, dichiara di comunicare il nominativo del titolare effettivo solo alla società che risulterà aggiudicataria del servizio professionale richiesto).

Ad ulteriore chiarimento di quanto sopra riportato, si conferma che temporalmente gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo debbono essere completati prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale. Tuttavia, in presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, è possibile completare le attività di verifica del cliente o del titolare effettivo fino ad un massimo di trenta giorni dopo il conferimento (ad esempio per l'effettiva acquisizione della copia del documento/dichiarazione del titolare effettivo).

Nel caso in cui l'incarico di revisione sia già stato conferito (ed eventualmente già formalizzato e persino depositato nel registro delle imprese) e tuttavia l'adeguata verifica a fini antiriciclaggio non sia completata, spetterà alla valutazione professionale del Revisore stabilire se le informazioni raccolte dal cliente o reperite presso albi o elenchi pubblici o presso terzi siano sufficienti per determinare il completamento dell'adeguata verifica ovvero se concludere per l'impossibilità dell'adeguata verifica e quindi per la necessità di applicare l'obbligo di astensione previsto dall'art. 42 del Decreto.

Nel caso in cui i Revisori si trovino nell'impossibilità oggettiva di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo all'identificazione del cliente e del titolare effettivo, alla verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo e all'acquisizione e la valutazione di informazioni circa lo scopo e la natura prevista della prestazione professionale, l'art. 42, commi 1 e 2, del Decreto stabilisce l'obbligo di astensione dall'esecuzione o prosecuzione dell'incarico. In particolare, per il caso di impossibilità di completare l'adeguata verifica della cliente, è stabilito il divieto di instaurare il rapporto professionale, nonché l'obbligo di porre fine alla prestazione professionale già in essere e di valutare se effettuare una segnalazione (di operazione sospetta) alla UIF, come disposto dall'art. 35.

In particolare, l'art. 29 del Regolamento stabilisce che le società di revisione:

- nel caso in cui non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non accettino l'incarico ovvero, se il rapporto contrattuale è in corso di esecuzione, pongono fine al rapporto medesimo, rassegnando le dimissioni. Ove si tratti di revisione legale, le dimissioni sono presentate con le modalità stabilite dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con il regolamento adottato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- applicano altresì l'obbligo di astensione previsto dall'art. 42, comma 2, del Decreto;
- in ogni caso – ove ne ricorrano le condizioni – inviano una segnalazione di operazione sospetta, a norma del Titolo II, Capo III del Decreto.

Inoltre, si raccomanda alle società di revisione di prendere in considerazione la possibilità di inserire nella proposta di revisione presentata al cliente: (i) un paragrafo nel quale sia richiamato in modo chiaro il dovere di astensione gravante sulla società di revisione, ai sensi dell'art. 42 del Decreto, nel caso in cui non sia possibile completare l'adeguata verifica della clientela secondo quanto previsto dallo stesso Provvedimento e la conseguente necessità di presentare le dimissioni dall'incarico, in particolare secondo le modalità previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010, ove si tratti di revisione legale; (ii) un paragrafo nel quale sia ricordato al cliente l'obbligo ai sensi dell'art. 22 del Decreto di fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l'adeguata verifica e la responsabilità penale che conseguirebbe al cliente stesso in caso di violazione.

7. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE

7.1 Introduzione

L'art. 31 del Decreto pone a carico delle società di revisione l'obbligo di conservare la documentazione acquisita in esecuzione degli obblighi previsti dallo stesso Decreto, anche mediante registrazione in archivi informatici.

Tali adempimenti devono consentire alla società di revisione di essere in grado di dimostrare all'Autorità di Vigilanza le procedure seguite e le misure adottate per adempiere agli obblighi di legge, nonché di consentire alla UIF o ad altre Autorità competenti di effettuare analisi ed approfondimenti; i documenti e le informazioni acquisite possono essere impiegati dalle suddette Autorità nell'ambito di indagini o procedimenti su eventuali operazioni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o altri reati.

7.2 Obbligo di conservazione

Le società di revisione sono tenute a conservare i documenti, le informazioni e i dati acquisiti nel corso del rapporto professionale, per essi intendendosi non solo le informazioni raccolte in sede di adeguata verifica della clientela, ma anche quelli connessi all'assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva, ovvero gli obblighi di segnalazione¹⁶.

Le società di revisione sono pertanto tenute a conservare:

- copia dei documenti acquisiti in occasione dell'assolvimento dell'adeguata verifica della clientela in formato cartaceo o elettronico;
- gli originali dei documenti oppure le copie degli stessi (aventi efficacia probatoria in procedimenti giudiziari) riguardanti il conferimento dell'incarico professionale;
- la documentazione riguardante le valutazioni svolte nell'ambito della disamina di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oppure di una transazione compiuta tramite denaro contante o titoli al portatore, anche nel caso in cui la società di revisione determini di non dover procedere ad una segnalazione o comunicazione alle competenti Autorità.

I suddetti documenti devono essere conservati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla chiusura del rapporto professionale. Relativamente agli incarichi di revisione legale dei conti, il termine decennale di conservazione dei documenti e delle informazioni decorre dalla conclusione dell'attività relativa a ciascun esercizio, avendo tali incarichi ad oggetto prestazioni scindibili e nettamente individuabili (la revisione dei bilanci relativi a singoli esercizi sociali).

Ai sensi dell'art. 33, comma 2 del Regolamento i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, ivi compresi quelli

¹⁶ Negli esiti del processo di consultazione avente ad oggetto lo schema di provvedimento attuativo del Decreto Consob ha specificato che nel fascicolo "antiriciclaggio" relativo a ciascun cliente devono essere conservati anche tutti gli elementi informativi afferenti ipotesi di operatività anomala di potenziale rilevanza ai fini dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

connessi all'assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva, vengono conservati in un fascicolo "unitario e completo", al fine di essere prontamente disponibili su richiesta delle Autorità competenti. Al fine di ritenere assolti gli obblighi previsti dal Regolamento, le società di revisione assicurano, coerentemente con le procedure interne adottate, adeguate modalità di conservazione delle evidenze raccolte a supporto dell'adeguata verifica della clientela e del controllo costante nel corso dell'attività professionale, delle evidenze a supporto dello svolgimento delle misure di adeguata verifica rafforzata stabilite ai sensi dell'art. 15, comma 3 del Regolamento e la documentazione collegata con l'assolvimento della collaborazione attiva. La conservazione della documentazione sarà organizzata per consentire la tempestiva disponibilità della stessa a coloro che hanno titolo per la consultazione o l'acquisizione.

7.3 Obbligo di registrazione

Al fine di assicurare immediatezza nonché facilità di consultazione e utilizzo dei dati e delle informazioni dei clienti, come previsto dall'art. 31, comma 2 del Decreto, le società di revisione devono avvalersi di archivi informatici in cui occorrerà registrare:

- a) la data di instaurazione del rapporto (data dell'accettazione dell'incarico professionale) e di cessazione dello stesso;
- b) i dati identificativi, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica o procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale, del cliente e del titolare effettivo e le informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale;
- c) il profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato al cliente¹⁷;
- d) il settore di attività economica del cliente (secondo la classificazione ATECO pubblicata dall'ISTAT);
- e) le consultazioni, ove effettuate, dei registri contenenti le informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust di cui all'art. 21 del Decreto¹⁸.

Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data di accettazione o cessazione dell'incarico, ovvero di variazione dei dati di cui ai punti b), c) e d) sopra specificati. Le medesime registrazioni devono essere conservate anche in questo caso per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di chiusura del rapporto professionale. Rimangono valide le precisazioni sopra riportate relative alla possibilità di considerare singolarmente gli esercizi in cui si articola l'incarico di revisione.

¹⁷ Nell'ambito del processo di consultazione Consob ha specificato che tale dato è considerato cruciale nell'impianto dell'intera disciplina normativa in materia antiriciclaggio, pertanto deve rientrare tra i dati oggetto di registrazione in appositi archivi informatizzati. Ciò al fine di renderlo agevolmente disponibile alle Autorità, con le garanzie di integrità, storicità e non alterabilità previste dalla normativa primaria. I Revisori potranno valutare se registrare il dato in questione e le relative variazioni nel medesimo archivio informatico già utilizzato per memorizzare le altre informazioni previste o avvalersi di un separato archivio ad hoc - dotato dei medesimi requisiti di integrità, storicità e non alterabilità - contenente una chiave di collegamento informatico univoca al primo registro.

¹⁸ Norma applicabile a seguito dell'istituzione delle apposite sezioni del Registro delle Imprese, cfr. supra nel testo e Nota 10.

Fermo restando l'obbligo di conservazione dei dati e delle informazioni di cui ai punti a), b), c) e d) sopra specificati, le società di revisione hanno la facoltà di non applicare gli obblighi di registrazione ai rapporti con:

- a) banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica (IMEL), istituti di pagamento (IP), società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF), intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB, Cassa depositi e prestiti S.p.a., imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 del TUB, confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 del TUB, succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, intermediari bancari e finanziari e imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana (articolo 3, comma 2, Decreto Antiriciclaggio, esclusi: *i*) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 del TUF, *ii*) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1 del CAP, *iii*) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, *iv*) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF);
- b) intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri di valutazione del rischio geografico indicati nell'Allegato 1 del Regolamento;
- c) tesoreria provinciale dello Stato o Banca d'Italia.

7.3.1 Modalità di conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni

Il sistema di conservazione e di registrazione adottato dalle società di revisione dovrà essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- essere idoneo a prevenire qualsiasi perdita dei dati, dei documenti e delle informazioni;
- prevedere l'esplicita indicazione dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione;
- rendere accessibili i dati e le informazioni ivi conservati alle Autorità competenti.

Le predette modalità dovranno, altresì, assicurare;

- la tempestiva acquisizione da parte del soggetto obbligato dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura della prestazione professionale;
- l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;

- la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni, nonché il mantenimento della storicità dei medesimi;
- l'ordine cronologico delle registrazioni e la tracciabilità, in caso di rettifiche, delle scritture di modifica e delle registrazioni antecedenti alla modifica.

E' consentita alle società di revisione la conservazione dei documenti presso un autonomo centro di servizi, eventualmente individuato anche nell'ambito della Rete di appartenenza ovvero presso terzi, ferma restando la responsabilità dei Revisori e purché ciò non comprometta la pronta disponibilità dei documenti stessi e l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione da parte dei Revisori medesimi.

Ai sensi dell'art. 32 del Decreto Antiriciclaggio, i sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni adottati dalle società di revisione devono essere idonei a garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

8. LA COLLABORAZIONE ATTIVA: L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

8.1. Contenuto dell'obbligo

La segnalazione di operazioni sospette si pone quale obbligo fondamentale nel sistema di prevenzione, cui la società di revisione è chiamata a prestare la propria collaborazione attiva per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Ai sensi dell'art. 35 del Decreto le società di revisione sono tenute a inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando fanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che sono in corso o che sono state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminose.

Secondo le disposizioni del Decreto, il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da ogni altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività svolta a seguito del conferimento dell'incarico professionale. Ai fini dell'obbligo di segnalazione, non rileva l'importo dell'operazione. Il Decreto precisa inoltre che il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti le soglie di rilevanza di cui all'articolo 49 (si veda *infra*, par. 8) e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette deve essere letto alla luce del principio generale secondo il quale i destinatari della normativa antiriciclaggio adempiono agli obblighi su di essi gravanti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale. Ciò significa che la società di revisione, per adempiere agli obblighi di segnalazione, non è tenuta a compiere alcuna specifica attività investigativa o ispettiva, estranea

rispetto all'attività di revisione, nei confronti del proprio cliente e/o delle operazioni economiche in cui quest'ultimo è coinvolto, dovendo limitarsi a segnalare operazioni sospette rilevate nel corso dell'ordinario svolgimento dell'incarico professionale, valorizzando appieno il patrimonio informativo di natura contabile ed extracontabile acquisito attraverso la propria attività.

Relativamente al patrimonio informativo della società di revisione, le autorità competenti ne hanno evidenziato il grande interesse sotto il profilo investigativo e di prevenzione, in quanto esso è fondato su elementi peculiari, non accessibili, ad esempio, agli intermediari finanziari, e hanno sottolineato che alla società di revisione potrebbero essere richieste informazioni connesse ad operazioni oggetto di segnalazioni effettuate da altri soggetti.

Le Autorità competenti hanno altresì rimarcato la peculiarità del ruolo dei revisori nell'apparato complessivo antiriciclaggio, i quali possono constatare un'operatività di norma *ex post*, pertanto rispetto alle operazioni sospette essi normalmente non agiscono in qualità di "gatekeepers" ma piuttosto di "whistleblowers".

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati, gli indicatori di anomalia sono aggiornati periodicamente e costantemente dalla UIF (cfr. paragrafo 8.7).

La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto. In caso di richiesta di ulteriori informazioni, la società di revisione collabora con la UIF rispondendo tempestivamente (tramite il rappresentante legale o suo delegato, che fungono da punto di contatto tra l'Autorità e la società di revisione segnalante).

Ai sensi dell'art. 35, comma 5 del Decreto, l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta non si applica ai revisori contabili per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica dello stesso cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

L'obbligo di segnalazione di operazione sospetta non deve essere confuso con il diverso obbligo, previsto dall'art. 51 del Decreto, di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) le infrazioni delle norme riguardanti le limitazioni all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore.

La segnalazione di operazioni sospette alla UIF ai sensi dell'art. 35 del Decreto comporta il venire meno dell'obbligo di comunicare al MEF le infrazioni rilevate nell'ambito della medesima operazione, purché la segnalazione ai sensi dell'art. 51 avvenga nel rispetto del termine di 30 giorni dalla rilevazione delle operazioni in contanti o tramite titoli al portatore. Di conseguenza, nelle more del processo di valutazione dell'operazione sospetta che si protragga per oltre 30 giorni, dovrà essere inviata un'autonoma comunicazione al MEF, ai sensi dell'articolo 51 del Decreto.

8.2. La nozione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai fini dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

Per la disamina della definizione di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo si rinvia al paragrafo 2.2 del presente documento, qui ribadendosi che, ai fini della segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio, occorre fare riferimento alla nozione "amministrativa" prevista dal Decreto.

8.3. Presupposti della segnalazione nel contesto dell'attività tipica del revisore

Il processo valutativo a fini segnalativi scaturisce e deve necessariamente svolgersi in presenza di un'operazione anomala o, più in generale, di un'anomalia, rilevata dal revisore nell'ordinario esercizio della sua attività professionale.

Costituisce anomalia rilevante ai fini in discorso la presenza di uno o più indicatori o schemi di anomalia elaborati dalle autorità competenti (si veda *infra*, paragrafo 8.7) come pure ogni altra situazione che, sebbene non "codificata/tipizzata" si presenti/sia ritenuta anomala (incongruente, irragionevole, etc.) alla stregua dell'esperienza del revisore e della conoscenza che questi abbia del suo cliente.

Al riguardo, relativamente al rapporto tra le predette anomalie, i rilievi contabili e la revisione del bilancio, si tenga presente come un'operazione che non dia luogo a rilievi sotto il profilo contabile possa essere comunque significativa sotto il profilo segnaletico; d'altro canto, il rilievo contabile può costituire elemento scatenante per una possibile valutazione di operazione sospetta e presenta, dal punto di vista metodologico, il vantaggio di essere analizzato e documentato dal revisore. Peraltro talune operazioni sospette, inter alia operazioni con controparti designate in liste antiterrorismo oppure collocate in Paesi sottoposti ad embargo, potrebbero comportare conseguenze significative anche sul piano della revisione del bilancio, in particolare, per quanto riguarda l'analisi del presupposto della continuità aziendale, in relazione al congelamento di fondi e/o i limiti all'operatività di tali controparti, nonché possibili sanzioni per la società cliente in caso di violazione delle misure restrittive.

Nel merito delle analisi effettuate nello svolgimento dei propri incarichi dalle società di revisione e dei possibili contatti con l'obbligo di collaborazione attiva, le autorità competenti hanno richiamato l'attenzione su alcune attività tipiche, sia della fase iniziale che del corso del rapporto professionale quali, a titolo non esaustivo: la comprensione del business e degli stakeholder, l'individuazione delle classi di transazioni più rilevanti, l'analisi dei verbali societari, l'analisi dei rapporti con le banche, le "circolarizzazioni" su controparti commerciali, l'analisi del magazzino e, in generale, la valutazione circa l'attendibilità del sistema dei controlli aziendali.

Dalle predette attività della società di revisione, in particolare, possono emergere anomalie rilevanti ai fini degli obblighi di collaborazione attiva. Si indicano nel seguito alcune fattispecie, individuate con le predette autorità competenti, che si ritiene possano essere riscontrabili dal revisore nella sua operatività e che costituiscono anomalie rilevanti a fini segnalativi: conti correnti presso paradisi fiscali, rapporti con controparti commerciali che non presentino collegamenti con il

business model della società, controparti inusuali o collegate a liste antiterrorismo, operazioni di rilevante importo effettuate a ridosso della chiusura dell'esercizio senza valide ragioni economiche, transazioni infragruppo con interposizione di società terza, "triangolazioni" in particolare quando coinvolgono soggetti collocati in Paesi a rischio o entità giuridiche esterovestite, contratti di consulenza fittizi.

In merito alle ipotesi di coinvolgimento del cliente in procedimenti giudiziari, di cui il revisore abbia notizia attraverso la stampa o in altro modo (es. verbali di accertamento), esse sono rilevanti a fini segnalativi, in particolare laddove il revisore ritenga di poter essere in grado di integrare, in base al patrimonio informativo di cui dispone, le informazioni/elementi relativi all'operazione sospetta già noti alle Autorità.

Relativamente al processo da attivarsi in presenza di anomalie, si sottolinea che:

- (ii) ogni situazione deve formare oggetto di valutazione *ad hoc*, alla stregua della conoscenza del caso specifico e dei profili soggettivi del cliente;
- (iii) la segnalazione di operazione sospetta alla UIF non è mai "automatica" neppure al ricorrere di determinati elementi (es. uno o più indicatori, schemi di anomalia) ma deve sempre superare il vaglio valutativo del revisore, finalizzato a stabilire la sussistenza dei presupposti della segnalazione nel caso concreto (si vedano *infra* indicazioni di maggiore dettaglio sul processo di valutazione);
- (iv) non si richiedono, a fini segnalativi, prove o certezze, quali quelle su cui il revisore fonda il giudizio professionale sul bilancio, né che la valutazione di un'anomalia sia esaustiva di ogni possibile profilo.

8.4 Reati fiscali e obblighi segnalativi

Per quanto riguarda i delitti fiscali, i quali, anche sulla base dell'esperienza sinora maturata, costituiscono una delle fattispecie di attività criminosa fonte di proventi illeciti più frequentemente riscontrabile nell'attività delle società di revisione e rispetto alla quale frequentemente si pongono interrogativi di revisori e professionisti, si segnala che le Autorità nazionali ed internazionali hanno da tempo affermato la ricorrente correlazione tra reati fiscali e reato di riciclaggio.

Al riguardo, anche le Autorità internazionali quali il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale ("GAFI") hanno sottolineato la rilevanza dei reati fiscali nell'ambito dello schema criminoso del riciclaggio; in particolare, il GAFI ha inserito i reati fiscali nel novero delle condotte illecite che possono costituire reato presupposto di riciclaggio; nel dare attuazione alle Raccomandazioni, anche la Direttiva UE 2015/849 si è allineata su tale posizione, così come la più recente Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Sul fronte nazionale, la UIF, richiamando le indicazioni del GAFI, ha a sua volta rimarcato come i reati fiscali siano ricorrentemente utilizzati quale strumento per precostituire fondi che sono poi impiegati per compiere attività di riciclaggio¹⁹.

¹⁹ Cfr. Comunicazione della Banca d'Italia – UIF del 23 aprile 2012 recante Schemi Rappresentativi di comportamenti anomali relativi ad operazioni connesse con frodi fiscali. Si veda altresì, più in generale, le pubblicazioni UIF Quaderni dell'Antiriciclaggio – Casistiche di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo, inter alia la recente n. 9 del luglio 2018.-

Si segnala infine che, sul piano giurisprudenziale, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla correlazione tra reati fiscali e reato di riciclaggio confermando che anche tali delitti possono costituire reato presupposto del riciclaggio.²⁰ La Suprema Corte ha altresì confermato, attraverso diverse pronunce, che anche il risparmio di imposta può costituire il provento del presupposto reato fiscale ai fini della realizzazione della condotta di riciclaggio.²¹

Tutto ciò detto, si evidenzia che non tutte le fattispecie di illecito fiscale tipizzate nell'ordinamento possono costituire attività criminosa finalizzata al riciclaggio, ma solo i delitti tributari di cui al D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000.

Nondimeno, l'obbligo di segnalazione alla UIF si caratterizza, come sopra evidenziato, per la centralità dell'anomalia come fattore scatenante il processo valutativo, per la rilevanza del giudizio professionale del revisore, saldamente ancorato al caso concreto e al profilo del cliente, senza categorizzazioni a priori e senza automatismi. Il sospetto di provenienza da attività criminosa si qualifica alla stregua del predetto processo, e ciò sempre, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'attività criminosa, anche nel caso in esame (delitti fiscali).

8.5. Gli aspetti principali della disciplina della segnalazione e le sue conseguenze

Il Decreto dispone che le segnalazioni di operazioni sospette sono effettuate senza ritardo, appena il soggetto tenuto alla segnalazione venga a conoscenza degli elementi di sospetto. Ciò significa che, al fine di non inficiare l'efficacia della segnalazione, una volta giunti alla conclusione che ci si trovi innanzi a elementi di sospetto, la stessa dovrà essere trasmessa entro il tempo ragionevolmente necessario per completare la fase di elaborazione, redazione e approvazione del documento informativo che deve essere inviato alla UIF (cfr. *infra* par. 8.6).

Il Decreto (art. 35, comma 4) precisa che le comunicazioni delle informazioni inserite all'interno delle segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono alcuna violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale o amministrativa) anche nelle ipotesi in cui l'ente segnalante, ovvero i suoi dipendenti o collaboratori, non siano a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta, l'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o l'esistenza ovvero la probabilità di indagini o approfondimenti in materia di antiriciclaggio o antiterrorismo.

Il tentativo del revisore di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal Decreto.

Il divieto di rivelazione della segnalazione di operazione sospetta non impedisce, tuttavia, l'adempimento di una comunicazione obbligatoria ove questa sia prevista

²⁰ Cassazione Penale, sez. VI, sent. 26.11.2009 n. 45643.

²¹ Cass. Pen., sent. 6.09.2013 n. 36870; Cass. Pen., sent. 3.05.2013 n. 19099 e Cass. Sezioni Unite Pen., sent. 23.04.2013 n. 18374.

da una norma di legge. In particolare, per le società di revisione rilevano, a tal fine, lo scambio di informazioni con il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2409-*septies* del Codice Civile, nonché le comunicazioni sui "fatti censurabili" rese al medesimo Collegio Sindacale e alla Consob ai sensi dell'art. 155 comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza). In tali casi, fermo restando che non si dovrà fare menzione con il cliente né con altri soggetti dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta, sarà possibile tuttavia portare a conoscenza dei destinatari previsti dalla legge (Collegio Sindacale e, ove previsto, la Consob), nel contesto dei menzionati obblighi di comunicazione, i fatti e gli elementi posti alla base della stessa.

In merito ai flussi informativi interni, e segnatamente ai soggetti che possono essere informati sull'eventuale segnalazione di operazione sospetta, l'art. 14, comma 8, del Regolamento prevede che il legale rappresentante o il delegato comunicano, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione sull'anomalia al responsabile dell'incarico che ha effettuato la segnalazione, mentre tale condivisione di informazioni è preclusa con riferimento alle entità della Rete della società di revisione.

A mero titolo informativo, si noti che la segnalazione non comporta l'applicazione automatica di provvedimenti sanzionatori bensì innesca semplicemente l'avvio di approfondimenti sul piano economico e finanziario e, successivamente, di eventuali indagini investigative. In particolare, le segnalazioni vengono inviate alla UIF che le analizza sotto il profilo finanziario ed attiva il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia per il successivo approfondimento ed il riscontro investigativo.

8.6. La procedura di segnalazione delle operazioni sospette

Sotto il profilo operativo e organizzativo, il responsabile dell'incarico cui compete la gestione del rapporto con il cliente e che partecipa al compimento della prestazione ha l'obbligo di riportare senza ritardo al legale rappresentante oppure a un soggetto da lui delegato (Responsabile/Delegato alle segnalazioni) le operazioni sospette rilevate nel corso dell'esecuzione dell'incarico; tale soggetto esamina i fatti e gli elementi di sospetto portati alla sua attenzione e, qualora li ritenga fondati alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, trasmette una segnalazione alla UIF, priva del nominativo del segnalante.

Si sottolinea l'importanza del percorso segnaletico nelle sue diverse fasi, che si fonda sulla valutazione professionale del responsabile di revisione che, supportato dal team di revisione nello svolgimento dell'incarico, deve individuare eventuali anomalie o indici di sospetto (fase di *detection*) e attivare l'iter segnaletico interno.

Le fasi del processo di valutazione delle operazioni sospette sono di seguito elencate:

- *detection* di potenziali elementi di anomalia;
- rappresentazione degli elementi di anomalia riscontrati al legale rappresentante o al soggetto delegato;
- valutazione della fondatezza degli elementi di sospetto (istruttoria);

- decisione finale in merito alla segnalazione o all'archiviazione, demandata esclusivamente al Responsabile/Delegato;
- eventuale invio della segnalazione alla UIF o archiviazione;
- conservazione delle evidenze a supporto della segnalazione o dell'archiviazione, dalle quali deve risultare il contributo all'istruttoria fornito dai diversi soggetti coinvolti e la motivazione dell'eventuale archiviazione.

Le disposizioni procedurali interne devono descrivere compiutamente le fasi sopra elencate individuando le modalità da osservare e i soggetti coinvolti (art. 14 comma 1 del Regolamento). Inoltre, gli scambi informativi e le interazioni tra i soggetti che in base alle procedure interne sono coinvolti nella fase istruttoria devono avvenire con modalità idonee ad assicurare la riservatezza delle segnalazioni e dei soggetti segnalanti.

Il processo di valutazione intrapreso dalla società di revisione può concludersi con la scelta di non procedere con la segnalazione alla UIF, ma deve comunque essere adeguatamente documentato. In particolare, dovrà essere mantenuta evidenza del flusso di analisi della segnalazione, delle valutazioni svolte e dei soggetti coinvolti. Anche in relazione a tali attività devono essere osservati gli obblighi di conservazione di cui al par 7.1, anche nell'ipotesi in cui si giunga alla conclusione che non sussistono i presupposti per l'invio della segnalazione alla competente Autorità.

Il legale rappresentante o il suo delegato: i) hanno libero accesso a tutti i dati e documentazione rilevante ai fini della segnalazione, ii) comunicano, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile dell'incarico che ha effettuato la segnalazione, iii) ove necessario svolgono il ruolo di interlocuzione con l'Autorità di Vigilanza in caso di richieste da parte di quest'ultima in relazione alla segnalazione.

La segnalazione avviene unicamente tramite il canale telematico, secondo uno schema definito da Banca d'Italia. Più precisamente, a partire dal 16 maggio 2011, i destinatari del Decreto sono tenuti a trasmettere alla UIF le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo tramite il Portale Infostat di Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line²². Il sistema Infostat consente di effettuare la compilazione e l'invio telematico delle segnalazioni. L'invio della segnalazione deve essere curato, per garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto, direttamente dal legale rappresentante o dal suo delegato.

Il contenuto della segnalazione si articola in:

- 1) dati identificativi della segnalazione;
- 2) elementi informativi riguardanti l'operazione, i soggetti segnalati, i rapporti e i legami intercorrenti tra gli stessi;
- 3) elementi descrittivi (in forma libera) sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- 4) eventuali documenti allegati.

²² Cfr. Provvedimento di Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria, del 4 maggio 2011, che disciplina il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni.

La procedura di segnalazione presente nel Portale Infostat richiede inoltre, al momento della predisposizione della stessa, di valorizzare ulteriori campi, quali:

- categoria di appartenenza del segnalante;
- tipologia di segnalazione (operazioni sospette di riciclaggio/di finanziamento del terrorismo, nuova segnalazione oppure segnalazione integrativa di una precedentemente inviata, presenza di eventuali segnalazioni collegate);
- valutazioni del segnalante in merito al livello di rischio dell'operazione;
- esito dell'operazione (eseguita, non eseguita);
- iscrizione dei soggetti segnalati in liste ufficiali antiterrorismo;
- esistenza di procedure pregiudizievoli, conosciute dal segnalante, a carico dei soggetti segnalati.

La UIF, una volta ricevuta la segnalazione, può richiedere alla società di revisione segnalante, sempre tramite il Portale Infostat, ogni informazione e chiarimento o ulteriore documentazione necessari per la propria attività di approfondimento e analisi. In tale caso, la società di revisione ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla UIF le informazioni richieste, ove disponibili.

8.7. Gli indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delineati specificamente per le società di revisione e i revisori legali aventi incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio sono stati adottati con Provvedimento di Banca d'Italia.²³ Gli indicatori di anomalia hanno la finalità di agevolare la valutazione dei destinatari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e discrezionali effettuate autonomamente dal segnalante.

Gli indicatori debbono essere letti anche alla luce della nozione di riciclaggio descritta dal Decreto, nonché della definizione di finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. n. 209/2007; inoltre, gli indicatori sono impiegati in conformità ai principi di revisione applicabili agli specifici incarichi.

Si tenga in considerazione che gli indicatori di anomalia rappresentano uno strumento di supporto nell'attività di valutazione di un'operazione, al fine di poter individuare eventuali elementi di sospetto, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio. Ciò significa che vi potrebbero essere anche casi in cui, pur non ricorrendo alcun indicatore di anomalia, sorga comunque, nello svolgimento della prestazione professionale, il sospetto di un'operazione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Viceversa, la presenza di uno o più indicatori non è di per sé motivo sufficiente per rendere obbligatoria la segnalazione, ma costituisce senz'altro un'anomalia rilevante (cfr. paragrafo 8.3), rendendo pertanto necessaria l'attivazione del processo valutativo, e con l'analisi complessiva – e in concreto – basata sul

²³ Cfr. Provvedimento di Banca d'Italia adottato con Delibera n. 61, del 30.01.2013. Il Decreto assegna ora alla UIF la funzione, *inter alia*, di emanazione e aggiornamento periodico, previa presentazione al CSF, degli indicatori di anomalia.

comportamento del cliente, sulle specifiche caratteristiche dell'operazione e su tutte le altre informazioni disponibili.

Gli indicatori di anomalia devono essere tenuti in considerazione per valutare la sussistenza dei presupposti per una segnalazione anche nel caso di incarichi non accettati o terminati anticipatamente (ad esempio, in caso di revoca da parte del cliente o di dimissioni del revisore).

Costituiscono un importante ed utile strumento di ausilio in ordine alla valutazione di operazioni sospette (come *supra* indicato) anche i c.d. modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (di seguito "Schemi rappresentativi"), emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera (b), del Decreto. Tali Schemi rappresentativi descrivono comportamenti anomali nell'ambito di specifici settori di operatività, nonché fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; essi sono stati delineati sulla base di prassi riscontrate nell'ambito dello studio di determinati settori finanziari e/o di segnalazioni di operazioni sospette analizzate dalla UIF.

A titolo esemplificativo, gli Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ad oggi pubblicati vertono, tra l'altro, su argomenti quali: le frodi informatiche, le frodi all'IVA intracomunitaria e le frodi IVA carosello, i rischi nell'operatività riconducibile alle imprese in crisi e a fenomeni di usura, l'abuso dei finanziamenti pubblici, le frodi fiscali internazionali, il ricorso anomalo all'istituto del *trust*²⁴.

Oltre agli Schemi Rappresentativi, e con la medesima finalità, occorre tenere presenti le Comunicazioni recentemente adottate dalla UIF. Tali Comunicazioni riguardano, a titolo esemplificativo, la prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19, il finanziamento del terrorismo internazionale e l'utilizzo di valute virtuali²⁵.

9. LE COMUNICAZIONI DELLE INFRAZIONI ALLE NORME RIGUARDANTI LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL DENARO CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

9.1 Comportamenti vietati dagli articoli 49 e 50 del Decreto Antiriciclaggio

Gli articoli 49 e 50 del Decreto prevedono il divieto di effettuare trasferimenti di denaro contante, titoli e libretti di deposito bancari o postali al portatore, qualora il valore oggetto di trasferimento sia pari o superiore a determinate soglie di rilevanza.²⁶

²⁴ Per quanto concerne le varie casistiche di riciclaggio, si richiama anche il Quaderno Casistiche di Riciclaggio della UIF, cit.

²⁵ Cfr. sito istituzionale UIF, <https://uif.bancaditalia.it/>, per consultazione e aggiornamento.

²⁶ La soglia di rilevanza è stata più volte modificata dall'entrata in vigore del Decreto ed è suscettibile di ulteriori variazioni. Da ultimo la soglia di rilevanza relativa all'uso del denaro contante è stata innalzata dalla Legge 28 dicembre 2015 n.208 "Legge di Stabilità" in vigore dal 1° gennaio 2016 (recentemente oggetto di modifica come disposto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124).

Il trasferimento è vietato anche quando sia effettuato con più pagamenti inferiori alla predetta soglia che appaiano artificiosamente frazionati al fine di dissimulare il trasferimento di somme rilevanti di contante che potrebbero derivare dai c.d. “reati presupposto”.

Il Decreto chiarisce tuttavia che tali operazioni possono essere legittimamente eseguite “per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento”²⁷ (art. 49, comma 1). Pertanto, il divieto non trova applicazione in caso di versamenti di denaro contante effettuati a una banca o Poste Italiane e ai prelievi di denaro contante effettuati presso una banca o Poste Italiane.

Le società di revisione hanno l’obbligo di riferire al Ministero dell’Economia e delle Finanze eventuali violazioni di tali disposizioni da parte della propria clientela, entro il termine di **trenta giorni** da quando abbiano avuto notizia dell’infrazione. Le violazioni devono essere rilevate nel corso della normale esecuzione dell’attività professionale.

Le principali condotte che devono costituire oggetto di comunicazione ai sensi dell’articolo 51 del Decreto, sono previste all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all’articolo 50, comma 2, e sono di seguito riportate:

- 1) il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi²⁸ (persone fisiche o giuridiche) e senza ricorrere ad intermediari finanziari, quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore ad **Euro 2.000**²⁹, tenuto conto anche di eventuali artificiosi frazionamenti, come sopra indicato (art. 49, comma 1, Decreto).

Ai fini del superamento della predetta soglia, nell’interpretare il significato dell’avverbio “complessivamente”, è necessario tenere in considerazione eventuali operazioni che si presentano come unitarie sotto il profilo economico, anche se realizzate in momenti diversi, mediante molteplici trasferimenti, singolarmente inferiori a Euro 2.000, cumulando diverse tipologie di mezzi di pagamento al portatore (es. contanti, titoli di stato o altri titoli al portatore).

Al contrario, risultano escluse dal cumulo le operazioni distinte ed autonome, nonché gli atti di trasferimento unitari che comportino più pagamenti per volontà delle parti (es. rateazione del prezzo) ovvero per la natura del contratto (es. somministrazione).

In altri termini è da intendersi legittimo trasferire in più soluzioni, tra soggetti privati, importi anche complessivamente pari o superiori a Euro 2.000, a condizione che il frazionamento in importi inferiori alla soglia sia riconducibile a prassi commerciali oppure ad accordi contrattuali in essere tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova.

Resta tuttavia impregiudicato il potere discrezionale dell’autorità amministrativa di valutare di volta in volta se, anche in questi casi, il frazionamento possa considerarsi finalizzato ad eludere la normativa.

²⁷ Questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (rimesse di denaro).

²⁸ Sono considerati “movimenti tra soggetti diversi”, a titolo di esempio: i trasferimenti di denaro intervenuti tra socio/dipendente e società, fra società controllante e società controllata o altra società appartenente allo stesso gruppo.

²⁹ La legge di bilancio 2020 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tale soglia scenderà a Euro 1.000.

La società di revisione è tenuta pertanto a valutare se, nel caso specifico, il frazionamento sia riconducibile a finalità elusive dei limiti di importo indicati dalla legge, come previsto dal Decreto;

- 2) pagamenti effettuati mediante assegni bancari o postali, di importo pari o superiore ad Euro 1.000, qualora tali titoli siano privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 5, Decreto);
- 3) pagamenti effettuati mediante assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (con intestazione "a me medesimo" o "a me stesso" e simili) e che vengano girati a soggetti diversi da una banca o da Poste Italiane S.p.A. per l'incasso da parte del beneficiario (art. 49, comma 6, Decreto);
- 4) pagamenti effettuati mediante assegni circolari, vaglia postali e cambiari, emessi senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 7, Decreto);
- 5) trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, devono essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018 (art. 49, comma 12, Decreto);
- 6) utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri (art. 50, comma 2, Decreto).

Si sottolinea che il divieto di utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi decorre a partire dal 10 giugno 2020.

I divieti sopra indicati sussistono indipendentemente dalla natura (lecita od illecita) dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce. Essi infatti sono stati introdotti con lo scopo di canalizzare le transazioni significative - e, cioè, eccedenti le soglie di rilevanza - verso gli intermediari abilitati, al fine di consentirne la tracciabilità e permettendo, quindi, di risalire alle parti dell'operazione. I casi che, presumibilmente, devono costituire oggetto di comunicazione della società di revisione sono quelli per i quali le registrazioni contabili evidenziano movimentazioni di somme di denaro contante o altri strumenti anonimi superiori alla soglia citata.

9.2 Procedura di comunicazione delle infrazioni agli articoli 49 e 50 del Decreto

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Decreto, le società di revisione sono tenute a riferire le infrazioni di cui abbiano notizia nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) entro trenta giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza.

La comunicazione andrà effettuata dalla società di revisione a prescindere dal sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (nessuna valutazione soggettiva dovrà essere posta in essere). Essa andrà redatta in carta semplice e inviata preferibilmente a mezzo di raccomandata A.R. o PEC. Nella comunicazione dovranno essere inseriti i dati identificativi dei soggetti che hanno partecipato alla transazione, la tipologia di contratto o di pagamento che ha dato origine alla stessa. La comunicazione dovrà essere sottoscritta dal comunicante.

Le comunicazioni devono essere indirizzate alla Ragioneria Territoriale dello Stato - RTS³⁰ (nella persona del direttore *pro tempore* della Divisione Antiriciclaggio) competente per territorio, secondo quanto indicato nella seguente tabella³¹:

<i>Ragioneria Territoriale dello Stato</i>	<i>Ambito territoriale</i>
Genova	Liguria
Bolzano	Trentino Alto Adige
Verona	Verona, Vicenza, Padova, Rovigo
Venezia	Venezia, Treviso, Belluno
Bologna	Emilia Romagna, Marche
Firenze	Toscana
Roma	Roma, Rieti, Viterbo
Latina	Latina, Frosinone
Napoli	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta
Salerno	Salerno e Basilicata
Bari	Puglia e Molise
Cosenza	Cosenza, Crotone, Catanzaro
Reggio Calabria	Reggio Calabria, Vibo Valentia
Catania	Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa
Messina	Messina, Caltanissetta/Enna, Palermo, Trapani
Torino	Piemonte e Valle d'Aosta
Cagliari	Cagliari, Oristano
Sassari	Sassari, Nuoro
Perugia	Umbria
L'Aquila	Abruzzo
Milano	Lombardia
Udine	Friuli Venezia Giulia

³⁰ Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con propria nota del 3.10.2012, ha chiarito che il segnalante è tenuto ad inviare la comunicazione unicamente alla RTS competente; è fatta salva tuttavia la facoltà della RTS di trasmettere la comunicazione, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Decreto, alla Guardia di Finanza, la quale può a sua volta disporre l'inoltro della stessa all'Agenzia delle Entrate, ai fini degli accertamenti di propria competenza.

³¹ Cfr. Decreto 17 novembre 2011 del Direttore Generale del Tesoro e del Ragioniere Generale dello Stato e Circolare del MEF del 30.11.2011, n. 69224.

Con riferimento alle violazioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12 del Decreto, le competenze territoriali per violazioni di importo superiore a Euro 250.000 sono le seguenti:

Genova	Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta
Bologna	Emilia Romagna, Toscana, Umbria
Roma	Lazio, Sardegna, Abruzzo
Napoli	Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata
Milano	Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
Bari	Puglia, Molise

In base a quanto previsto dal Decreto, si noti che:

- 1) qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione già segnalata ai sensi dell'art. 35, comma 1 (i.e. segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio), la società di revisione che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuta anche all'obbligo di comunicazione al MEF di cui agli articoli 49 e 50 del Decreto;
- 2) in relazione alle comunicazioni di infrazioni degli articoli 49 e 50 del Decreto, non è prevista l'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui agli artt. 39 e 41, applicabili invece nel caso di segnalazioni di operazioni sospette.

La Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il canale elettronico SIAR (Segnalazioni Infrazioni Anti Riciclaggio) per la gestione delle segnalazioni di infrazioni, relative agli illeciti in materia di antiriciclaggio, tra le Ragionerie Territoriali dello Stato e tutti i soggetti obbligati alla comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Decreto.

L'applicativo SIAR costituisce un ulteriore canale di trasmissione rispetto a quelli già previsti; per potervi accedere, le società di revisione devono preliminarmente presentare una richiesta formale di adesione alla modalità di invio telematico, compilando un apposito modulo presente sul sito della Ragioneria Generale dello Stato.

10. LE SANZIONI

Il corretto e puntuale adempimento degli obblighi previsti dal Decreto è presidiato da sanzioni di natura penale ed amministrativa previste a carico sia delle società di revisione che del cliente.

Le principali sanzioni previste dal Decreto sono di seguito indicate.

10.1 Sanzioni a carico del cliente

Violazione degli obblighi di cui all'art. 55 del Decreto

Ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del Decreto, chiunque essendo obbligato, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi

a tre anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 30.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Violazione di obblighi e divieti di cui all'articolo 49 del Decreto

In merito alle violazioni dei divieti di cui all'articolo 49, comma 1, del Decreto (trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore per un valore pari o superiore alle soglie di rilevanza), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 50.000³², quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali quando la violazione ha ad oggetto importi superiori a Euro 250.000³³.

In base a quanto previsto dal Decreto (art. 65), l'autore dell'infrazione può eseguire il pagamento della sanzione nella misura ridotta (c.d. oblazione), pari a Euro 6.000 dove ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) l'importo oggetto del trasferimento non è superiore a Euro 250.000,
- 2) l'autore della violazione non si è già avvalso dell'oblazione per altra violazione del medesimo divieto contestato nei precedenti 365 giorni³⁴.

Per la disamina delle sanzioni previste in caso di violazione degli ulteriori divieti di cui agli articoli 49 e 50 del Decreto, si rinvia all'articolo 65 del medesimo Decreto.

10.2 Sanzioni a carico della società di revisione

Il Titolo V del Decreto prevede sia delle disposizioni sanzionatorie, penali e amministrative valide per tutti i soggetti obbligati, sia delle disposizioni sanzionatorie specifiche per i revisori legali e per le società di revisione vigilate dalla Consob (art. 62, comma 5, del Decreto), riferite ad ipotesi di violazioni delle disposizioni del Decreto o delle relative disposizioni di attuazione che presentino carattere grave, ripetuto, plurimo o sistematico.

Ai sensi dell'art. 62, comma 5, del Decreto, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I (obblighi di adeguata verifica), Capo II (obblighi di conservazione) e Capo III (obblighi di segnalazione di operazioni sospette), di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16, delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 1.000.000.

³² La medesima sanzione è applicabile anche per le violazioni dei divieti previsti dai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 49 del Decreto (es. pagamenti tramite assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali e cambiali). Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e di cui al comma 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'art. 49 il minimo edittale è fissato a Euro 2.000; per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale applicabile è fissato a Euro 1.000.

³³ La sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali anche per le violazioni di cui ai commi 5, 6, e 7 dell'articolo 49; in caso di violazioni di cui all'articolo 50 del Decreto la sanzione minima e massima, prevista dall'art. 49, comma 3 e 4, è aumentata del cinquanta per cento allorché le violazioni riguardino importi superiori a Euro 50.000.

³⁴ Il pagamento in misura ridotta deve essere eseguito entro 60 giorni dalla notifica della contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, e chiude definitivamente il procedimento sanzionatorio, come previsto dall'articolo 16 della L. 689/1981. Il procedimento di oblazione è applicabile anche per le violazioni dei divieti previsti dai commi 2, 5, 6 e 7 dell'articolo 49 del Decreto.

La medesima sanzione si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile le violazioni. Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravità della violazione accertata, la Consob ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

Di seguito sono sintetizzate le principali ulteriori disposizioni sanzionatorie applicabili ai revisori legali e alle società di revisione vigilate dalla Consob.

Obblighi di adeguata verifica ed obbligo di astensione

Sanzioni amministrative

Ai sensi dell'art. 56 del Decreto, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 2.000 qualora si ometta di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale. Appare opportuno precisare, tuttavia, che il riferimento all'art. 56 non ha concreto ambito applicativo in quanto in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime troverebbe applicazione l'art. 62, comma 5.

La medesima sanzione si applica allorché, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42 (obbligo di astensione in caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela), si esegue la prestazione professionale.

Sanzioni penali

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Decreto, è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 10.000 a Euro 30.000, in caso di falsificazione dei dati e delle informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura della prestazione professionale; la medesima pena si applica qualora in occasione dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica si utilizzino dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura della prestazione professionale.

Obblighi di conservazione

Sanzioni amministrative

Ai sensi dell'art. 57 del Decreto, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 2.000, qualora in violazione degli articoli 31 e 32, non si ottemperi, in tutto o in parte, all'obbligo di conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ovvero si ottemperi tardivamente.

Appare opportuno precisare, tuttavia, che il riferimento all'art. 57 del Decreto non ha concreto ambito applicativo in quanto in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime troverebbe applicazione l'art. 62, comma 5.

Sanzioni penali

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Decreto, è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 30.000, in caso di acquisizione o conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale, ovvero si avvalga di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati ed informazioni.

Obblighi di segnalazione di operazione sospetta

Ai sensi dell'art. 58, comma 1, del Decreto, salvo che il fatto costituisca reato, nel caso si ometta di effettuare la segnalazione di operazione sospetta è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 3.000.

Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'obbligo di effettuare la segnalazione di operazioni sospette ascrivibili alla società di revisione, si applica l'articolo 62, comma 5, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 1.000.000.

Al responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente e al delegato SOS responsabili in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano dell'omessa segnalazione di operazione sospetta, si applica l'art. 58, comma 1, oppure, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30.000 a Euro 300.000, prevista dall'art. 58, comma 2. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, del Decreto.

La violazione degli obblighi di riservatezza (nei confronti dei clienti o di terzi) concernenti:

- a. l'avvenuta segnalazione di operazioni sospette,
- b. il flusso di ritorno delle informazioni riguardanti le operazioni segnalate (art. 39, comma 1, del Decreto),

è sanzionata penalmente con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da Euro 5.000 a 30.000 (art. 55, comma 4, del Decreto).

Obblighi di comunicazione al Ministero dell'Economia e Finanze

In caso di violazione dell'obbligo di comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze le infrazioni delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del Decreto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000 (art. 63, comma 5, del Decreto).

Sanzioni in caso di scarsa offensività e pericolosità

Per le violazioni di cui al Titolo II, Capi I (obblighi di adeguata verifica) e Capo II (obblighi di conservazione) e di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16 e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensività e pericolosità, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria può essere applicata:

- la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;

- la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, qualora l'infrazione contestata sia cessata.

10.3 Procedimento sanzionatorio

L'irrogazione delle sanzioni di natura amministrativa nei confronti delle società di revisione, nonché dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo I (obblighi di adeguata verifica), Capo II (obblighi di conservazione), e Capo III (obblighi di segnalazione di operazioni sospette) e di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16 del Decreto) spetta alla Consob secondo il procedimento di cui all'art. 195 del D.Lgs. n. 58/1998. La Consob comunica, altresì, al Ministero dell'Economia e delle Finanze i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 62, comma 5, ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori Legali.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta imputabile ai responsabili degli incarichi di revisione, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, salva la competenza della Consob all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili alla società di revisione. Resta salva la competenza del MEF all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile le violazioni dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 7 e 12 e di cui agli artt. 50 e 51, comma 1 è svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato.

Luglio 2020

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

CATEGORIA	NOTA	ATTIVITÀ	RIFERIMENTI NORMATIVI/COMMENTI
Revisione di bilancio, AUP, altri servizi di revisione contabile		Revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato	
		Revisione del reporting package	
		Revisione contabile limitata situazioni semestrali, revisione contabile completa o limitata di situazioni infrannuali	A titolo di esempio, rientrano in tale gruppo gli incarichi di revisione contabile limitata dei bilanci intermedi di gruppi quotati (capogruppo quotata e relative controllate) ai sensi della Delibera Consob 10867 del 31 luglio 1997 (DdR Assirevi 142R) e delle situazioni intermedie predisposte da banche non quotate ai fini di vigilanza Bankitalia (Circolare Bankit n. 285 del 17 dicembre 2013 - DdR 183-), le revisioni limitate delle situazioni intermedie predisposte da assicurazioni non quotate ai fini di vigilanza IVASS (Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.), le revisioni dei rendiconti dei fondi comuni gestiti da SGR
		Revisione contabile volontaria	
		Revisione legale bilancio d'esercizio fondi pensioni negoziali (COVIP)	
		Revisioni contabili di bilanci svolte in base a norme diverse dal D.Lgs. 39/10	Ad esempio: revisione bilanci gestioni commissariali banche (art. 75 TUB)
		Revisione del bilancio dei fondi pensione aperti (assicurativi)	Delibera Covip 31 ottobre 2006
		Revisione dei rendiconti annuali gestioni separate (GS)	Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (DdR 166R)
		Revisione dei rendiconti annuali della gestione dei fondi interni assicurativi (unit linked)	Circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002
		Sottoscrizione dichiarazioni fiscali (IVA)	Art. 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 , comma 1, lettera a), numero 7 e successive modifiche (DdR 210R)
		Sottoscrizione dichiarazioni fiscali (compensazione crediti tributari)	Art. 1, comma 574, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) (DdR 211R)
		Sottoscrizione dichiarazioni fiscali (Unico, 770)	Art. 1, comma 5, DPR 322/1998 (DdR 208R)
		Sottoscrizione dichiarazione per applicazione imposta sostitutiva	Art. 20 DPR 601/1973 (DdR 208R)
		Attività di Agreed upon procedures	
		Attività per comfort letter CET 1	
		Attività di assurance per Fondo Nazionale Garanzia	Comunicazione Banca d'Italia 22 gennaio 2016 (Decisione UE 2015/656 BCE del 4 febbraio 2015 - art. 26, par. 2, del Regolamento UE 575/2013) (DdR 195)
		Diritto di recesso dei soci - Revisore legale - Parere valore liquidazione azioni	Art. 15, comma 3, Statuto Fondo Nazionale di Garanzia (DdR 205R)
		Perdita qualifica mutualità prevalente	Art. 2437-ter, c.2 Codice Civile (DdR 189) e altri articoli Codice Civile correlati
		Acconto dividendi - Parere	Art. 2545-octies, c.2 Codice Civile
		Patrimonio destinato ad uno specifico affare	Art. 2433-bis, c.5 Codice Civile
		Attestazione sulla Dichiarazione Non Financial Information D.Lgs. 254/16	Artt. 2447-ter, c.1, 2447-nonies, c.1 Codice Civile
	*	Attività di assurance in senso lato: bilanci sociali/integrati	Nota: tale attestazione non è necessariamente rilasciata dal revisore legale del bilancio
	*	Attività di assurance in senso lato: partecipazioni gare	
	*	Attività di assurance in senso lato: SOX	
	*	Attività di assurance in senso lato: 262	
	*	Attività di assurance in senso lato: Pillar 3 (Circolare Bankit n. 285/13)	
	*	Attività di assurance in senso lato: costi R&D	
	*	Revisione contabile/completa situazioni infrannuali ai fini della rateazione dei debiti tributari (Equitalia)	Direttiva Equitalia DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008 (DdR 196)
	*	Revisione conti annuali separati (unbundling settore ferroviario)	Delibera Autorità Regolazione dei Trasporti n. 96 del 13 novembre 2015 (Misura 51)
	*	Revisione conti annuali separati (unbundling ENAC)	Art. 11-decies, comma 2, DL. 203/2005 e Atto di indirizzo del Mercato dei Trasporti del 31 dicembre 2006 (DdR 229)
	*	Revisione conti annuali separati (unbundling ARERA ex AEEGSI)	(DdR 220)
	*	Revisione contabile prospetto testate giornalistiche per il conteggio dei contributi pubblici (editoria)	Art. 1, comma 4, lett. c), D.L. 18 maggio 2012, n.63 convertito, con modificazioni, in Legge 16 luglio 2012, n. 103
	*	Altre attività di revisione contabile su dati finanziari per scopi specifici (ISA 800 -ISA 805)	(DdR 218)
	*	Revisione prospetto costi personale addetto alla ricerca e sviluppo	Art. 11, c.1, lett. a), n.5 D.Lgs. 446/97 (DdR 222)
	*	Revisione prospetto crediti e debiti fra un ente di interesse pubblico e le società partecipate	Art. 11, c.6, lett. j), D.Lgs. 118/11 (DdR 223)
	*	Attività di verifica attivi ceduti "Covered bond" - obbligazioni bancarie garantite	
	*	Attività di assurance per audit MVBS e OF (Solvency II)	Punti 9-10 e 11 della lettera al mercato IVASS del 7/12/2016
	*	Altri servizi di assurance	Richiesta Banca d'Italia alle banche italiane di segnalazione delle esposizioni creditizie in sofferenza
	*	Fusione e scissione - Esperto - Relazione su rapporto di congruità e concambio	Artt. 2501-sexies, c.1, 2506-ter, c.3 Codice Civile
	*	Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento - Esperto - relazione	Art. 2501-bis, c.4 Codice Civile
*	Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento - Revisore legale - relazione progetto di fusione	Art. 2501-bis, c.5 Codice Civile	
*	Aumento di capitale con esclusione o limitazione diritto d'opzione	Art. 2441, cc. 4 e 6 Codice Civile, art. 158 D.Lgs. 58/98 (DdR 221)	
*	Attività di assurance in ambito IPO/Capital Market previste dal Regolamento sul Prospetto Europeo (809/04)	Ad esempio: relazioni su bilanci "speciali", situazioni infrannuali, dati pro-forma, previsioni o stime di utili pubblicati nel Prospetto	
*	Verifica idoneità finanziaria imprese autotrasporto	Reg CE 1071/2009 del 21 ottobre 2009 - Decreto Dirigenziale 25 novembre 2011 Ministero Trasporti (DdR 197)	
*	Assistenza di natura metodologica in ambito L. 231/2001		
*	Attività di assistenza al Coll. Sindacale		
*	Attività di assistenza contabile IAS/IFRS		

NOTA * : tale attività, se non svolta unitamente ad un incarico di revisione, rientra nella categoria dei servizi diversi dalla revisione legale

CATEGORIA	NOTA	ATTIVITÀ	RIFERIMENTI NORMATIVI/COMMENTI
Servizi diversi dalla revisione contabile		Due diligence (by-side, vendor, IBR, altri servizi in ambito transaction)	
		Assistenza contabile	
		Attività di organizzazione contabile	
		Assistenza elaborazione paghe	
		Attività di consulenza - Advisory services	
		Assistenza rappresentanza sociale	
		Accounting services : in particolare predisposizione del bilancio e dichiarazioni	
		Attività di consulenza per costituzione di nuove società	
		Attività di consulenza per liquidazione di società	
		Pareri contabili	
		Perizia	
		Consulenza operazioni straordinarie	
		Attività di Fomazione	
		Servizi legati all'implementazione della nuova disciplina Privacy	
		Ruolo di DPO	Regolamento EU 679/2016
		Consulenza in ambito Modello 231	Regolamento EU 679/2016
		Attività di outsourcing/cosourcing funzione controllo Interno	
		Attività di outsourcing/cosourcing funzione Compliance e/o Antiriciclaggio e/o Risk Management	
		Servizi di loan staff	
		Proj. Fin. & Mod. - Modelling	
		Proj. Fin. & Mod. - Project Finance Advisory	
		Trans. Adv. Serv. - Corporate Finance	
		Trans. Adv. Serv. - Valuation	
		Trans. Adv. Serv. - IPO & Capital Markets	
		Proj. Fin. & Mod. - Business Plan	
		Restructuring services	
		Forensic & Investigation Serv. - Investigation	
		Cyber Security - Data Protection & Privacy	
		Cyber Security - Security Governance & People Identity	
		Cyber Security - Digital Strategy & Transformation	
		Cyber Security - Customers, Marketing & Sales Experience	
		Cyber Security - Technology Advisory & IT Restructuring	
		Cyber Security - Managed Security Service	
		Cyber Security - Risk Strategy & Assessment	
	Cyber Security - Forensic Investigations & Intelligence Services		
	Cyber Security - Analytics & RPA		
	Cyber Security - Business Process Reengineering		
	Servizi di consulenza assistenza in materia di Finanza Agevolata		